

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 giugno 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
<p>LEGGE REGIONALE 20 novembre 2017, n. 17.</p> <p>Disposizioni in materia di sistemazioni provvisorie ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015, n. 4 (Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa) e altre disposizioni in materia di edilizia sociale. (17R00546)..... Pag. 1</p>	<p>LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 38.</p> <p>Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà). (17R00531) Pag. 21</p>
<p>REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)</p> <p>LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017, n. 18.</p> <p>Riordino degli enti locali. (17R00550) Pag. 2</p> <p>LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017, n. 19.</p> <p>Debito fuori bilancio. (17R00551) Pag. 7</p> <p>LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017, n. 20.</p> <p>Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019. (17R00552) Pag. 8</p> <p>LEGGE PROVINCIALE 17 novembre 2017, n. 21.</p> <p>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2017) (17R00553) Pag. 11</p>	<p>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p> <p>LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21.</p> <p>Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione. (17R00511) Pag. 22</p> <p>REGIONE BASILICATA</p> <p>LEGGE REGIONALE 20 novembre 2017, n. 28.</p> <p>Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28. (18R00019) Pag. 25</p> <p>LEGGE REGIONALE 20 novembre 2017, n. 29.</p> <p>Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni. (18R00020) Pag. 34</p> <p>LEGGE REGIONALE 20 novembre 2017, n. 30.</p> <p>Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. (18R00021) Pag. 38</p>





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2017, n. 17.

Disposizioni in materia di sistemazioni provvisorie ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015, n. 4 (Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa) e altre disposizioni in materia di edilizia sociale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47/S1 del 23 novembre 2017)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 47S1 del 23 novembre 2017)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga temporanea del termine delle sistemazioni provvisorie

1. Il termine di proroga o rinnovo delle sistemazioni provvisorie, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 4 (Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa), è prorogato fino all'approvazione della modifica dell'art. 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»), finalizzata ad individuare la scadenza delle sistemazioni provvisorie quale situazione di emergenza abitativa, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

Art. 2.

Disposizioni in merito alle decadenze sospese ai sensi della legge regionale 20 marzo 2017, n. 2

1. I comuni, in conseguenza della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 15 del regolamento regionale n. 12/2011, come sostituito dal regolamento regionale 15 maggio 2017, n. 8 (Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 «Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»), possono disporre la revoca delle decadenze sospese ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»).

2. Per le decadenze revocate ai sensi del comma 1 non è dovuto il corrispettivo di cui all'art. 6, comma 8, del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 14 (Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione del l' art. 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale») e le somme spettanti all'ente gestore sono rideterminate, dalla data di applicazione del corrispettivo stesso, mediante l'applicazione dell'ordinario canone di locazione.

Art. 3.

Regolarizzazione di occupanti senza titolo

1. Sono regolarizzate le posizioni degli occupanti senza titolo da più di cinque anni che sono venuti in possesso dell'alloggio senza causare alcun danno all'Agenzia territoriale per la casa (ATC), che pagano da più di cinque anni regolarmente il canone di locazione e ogni spesa accessoria ad esso collegata e che non hanno avuto condanne per reati di associazione di tipo mafioso e di criminalità organizzata.

2. Non è possibile procedere ad ulteriore regolarizzazione di cui al comma 1 nei venti anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Disposizioni straordinarie

1. I comuni hanno facoltà di disporre, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rinnovo delle sistemazioni temporanee non prorogate o rinnovate nei termini previsti dalla legge regionale n. 4/2015.

Art. 5.

Norme finali


1. Le assegnazioni, al di fuori delle graduatorie ordinarie, effettuate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), a favore dei nuclei oggetto della disposizione di cui all'art. 1, non sono incluse nell'aliquota percentuale di assegnazioni effettuabili ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2010.

2. I comuni trasmettono alla Regione, a fini di monitoraggio, informazioni in merito alle sistemazioni provvisorie disposte ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 3/2010.

Art. 6.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Quanto disposto dalla presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, siano essi diretti o indiretti, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2010 in materia di rientro da eventuali disavanzi di gestione da parte delle ATC.



Art. 7.

Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 novembre 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00546

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017, n. 18.

Riordino degli enti locali.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21 novembre 2017 della Regione Trentino-Alto Adige*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, stabilisce principi e regole sul riordino delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti locali e dalla Provincia stessa ai fini di:

a) garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità di sviluppo e livelli minimi uniformi delle prestazioni pubbliche, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del Comune di residenza;

b) valorizzare l'autonomia dei Comuni, attribuendo ad essi il maggior numero possibile di funzioni e servizi pubblici, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

c) riordinare le funzioni amministrative e i servizi pubblici provinciali, mantenendo in capo alla Provincia quelli di rilevanza sovracomunale o provinciale e le funzioni di programmazione, di coordinamento e di vigilanza;

d) valorizzare le forme collaborative intercomunali;

e) intensificare la collaborazione tra Provincia e Comuni nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di interesse comune e favorire il coinvolgimento dei Comuni nello svolgimento delle funzioni provinciali.

Art. 2.

Principi generali sull'autonomia dei Comuni

1. La Provincia rispetta il ruolo primario e fondamentale del Comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. La Provincia rispetta e promuove l'autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria del Comune, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto di autonomia e dalle leggi sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

3. La Provincia garantisce l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali, e in generale delle risorse dei Comuni, al fine dell'ottimale svolgimento delle funzioni e dei servizi a essi attribuiti, tenendo conto delle forme di collaborazione intercomunale.

4. Nei rapporti con i Comuni, la Provincia informa tutta la propria azione al principio di leale collaborazione.

Art. 3.

Collaborazione tra Provincia e Comuni

1. Nelle materie di interesse dei Comuni, la Provincia assicura, nell'esercizio delle potestà legislative, regolamentari e amministrative, il coinvolgimento del Consiglio dei Comuni, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche.


2. La Provincia e i Comuni si scambiano reciprocamente le informazioni e i dati utili allo svolgimento delle rispettive funzioni, nel rispetto della pertinente legislazione statale, regionale e provinciale, e in particolare della normativa in materia di riservatezza, di trasparenza e pubblicità degli atti, di procedimento amministrativo, di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento statistico ed informatico dei dati.

3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 3, all'articolo 7, comma 4, e all'articolo 8, comma 2, se entro 60 giorni da quando il Consiglio dei Comuni ha ricevuto dalla Provincia una proposta completa e articolata non si è raggiunta un'intesa, la Giunta provinciale può procedere tenendo conto delle posizioni espresse, dandone comunicazione al Consiglio provinciale e al Consiglio dei Comuni.

Art. 4.

Trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative e servizi della Provincia

1. Nelle materie di propria competenza, la Provincia trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono un esercizio unitario a livello provinciale e che sono compatibili con le dimensioni dei territori dei Comuni. A tale scopo si considera anche l'opportunità di svolgere le funzioni e i servizi in forma collaborativa.



2. L'allocazione delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici è disposta secondo criteri di unitarietà e complementarietà delle funzioni, di semplificazione istituzionale, di non sovrapposizione e non frammentazione delle funzioni e dei servizi tra la Provincia e i Comuni.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto previa intesa con il Consiglio dei Comuni con legge provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, anche su richiesta del Consiglio dei Comuni, presenta un apposito disegno di legge.

4. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto dalla legge per materie organiche, indicando, se necessario, le singole funzioni amministrative che sono trasferite ai Comuni e individuando le funzioni che, all'interno delle materie trasferite, sono riservate alla Provincia, in quanto richiedono un esercizio unitario a livello provinciale, o sono incompatibili con le dimensioni dei Comuni e delle loro forme collaborative.

5. Con riferimento alle materie nonché alle funzioni e ai servizi già trasferiti con legge provinciale, la Giunta provinciale, può individuare con regolamento adottato previa intesa con il Consiglio dei Comuni e nel rispetto delle singole leggi di trasferimento, ulteriori funzioni e servizi da trasferire ai Comuni, o ulteriori funzioni e servizi da svolgere in modo unitario a livello provinciale.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la data dalla quale ha effetto il trasferimento delle funzioni e dei servizi è stabilita dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Insieme al trasferimento vengono stabilite, se necessario, le risorse occorrenti per lo svolgimento dei compiti trasferiti.

Art. 5.

Autonomia finanziaria dei Comuni

1. La Provincia assicura ai Comuni le risorse finanziarie e non finanziarie necessarie per svolgere integralmente e in modo adeguato le funzioni e i servizi attribuiti, secondo i seguenti principi:

a) considerazione dell'effettivo fabbisogno dei Comuni;

b) considerazione delle risorse proprie dei Comuni e della loro possibilità di autofinanziamento;

c) attuazione della solidarietà intercomunale, mirante alla riduzione degli squilibri economici tra i diversi territori, derivanti da circostanze oggettive;

d) miglioramento dell'efficienza e della efficacia della amministrazione.

2. In caso di trasferimento ai Comuni di ulteriori funzioni e servizi, la legge provinciale garantisce il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per far fronte alle spese derivanti dai nuovi compiti. Il Consiglio dei Comuni esprime il suo parere alla Provincia in merito alla bozza di atto di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, tenendo anche conto dell'adeguatezza delle risorse finanziarie previste dalla bozza o che sono già a disposizione dei Comuni.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e 81 dello Statuto di autonomia e dalle relative leggi provinciali e nel rispetto delle disposizioni in materia della legge di trasferimento, l'effettivo passaggio delle risorse strumentali e umane ai Comuni è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio dei Comuni.

4. Nel caso in cui la legge provinciale o gli atti cui essa rinvia rideterminino le risorse disponibili, devono essere conseguentemente ridefiniti anche le funzioni e i servizi svolti dai Comuni o le finalità che si intendono realizzare.

5. Per incentivare un migliore svolgimento delle funzioni comunali e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli accordi sulla finanza locale di cui all'articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere misure premiali nei confronti dei Comuni, tenendo anche conto degli esiti dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 8, commi da 5 a 8.

Art. 6.

Svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali

1. I Comuni svolgono le funzioni e i servizi di loro competenza secondo i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nel rispetto della legislazione in materia di ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

2. I Comuni assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, secondo quanto stabilito dalla normativa statale, regionale e provinciale in materia.

3. I Comuni esercitano le proprie funzioni con modelli organizzativi volti a garantire la riduzione degli oneri burocratici per i soggetti amministrati e la riduzione dei costi amministrativi del decentramento, anche sulla base di atti di indirizzo e coordinamento approvati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni.


4. Sono fatte salve le leggi speciali che, per lo svolgimento di determinati servizi pubblici, prevedono la costituzione di enti o organismi appositi, o particolari modalità di affidamento.

Art. 7.

Forme collaborative intercomunali

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attribuiti dalla legge provinciale, i Comuni possono utilizzare le forme collaborative intercomunali previste dalle leggi sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, compreso l'utilizzo in avvalimento delle strutture organizzative di un altro Comune o di una altra forma collaborativa.

2. Il ricorso a forme collaborative intercomunali è diretto principalmente a garantire la qualità e l'efficienza nello svolgimento delle funzioni e dei servizi pubblici.



3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni e servizi sono svolti dai Comuni attraverso una forma collaborativa intercomunale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione, o in adempimento di obblighi derivanti dalla normativa statale o dell'Unione europea, ovvero per finalità di coordinamento della finanza locale ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia.

4. Per lo svolgimento in forma collaborativa intercomunale delle funzioni e dei servizi comunali, la Giunta provinciale può determinare, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, in attuazione dei principi e delle norme di cui al comma 3. A ciascun ambito territoriale appartengono Comuni con caratteristiche socioeconomiche e geografiche possibilmente omogenee, e di norma contigui territorialmente.

5. Gli accordi sulla finanza locale di cui all'articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere di destinare risorse aggiuntive, anche a valere su finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, a favore dei Comuni che deliberano autonomamente di svolgere le loro funzioni e i loro servizi attraverso una forma collaborativa intercomunale.

6. Le convenzioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, regolamentano in dettaglio i rapporti tra i Comuni interessati. In particolare, esse stabiliscono:

a) le funzioni e i servizi oggetto della convenzione, da svolgere in forma associata;

b) le finalità della gestione associata;

c) le strutture organizzative dei singoli Comuni partecipanti alla gestione associata, nonché i compiti e le funzioni da esse specificamente svolti;

d) le modalità per lo svolgimento coordinato e integrato delle funzioni e dei compiti attribuiti ai singoli Comuni, con particolare riguardo agli obblighi di informazione nei confronti delle strutture organizzative di cui alla lettera c), posti a carico delle strutture degli altri Comuni in convenzione;

e) le modalità per la gestione integrata delle infrastrutture utilizzate da più enti;

f) le figure che svolgono la funzione di referente per i Comuni interessati e il Comune capofila, ove sia richiesto dalle funzioni e dai servizi associati;

g) le condizioni e le modalità per il distacco o la messa a disposizione a un Comune di personale di altri Comuni;

h) le spese poste a carico dei singoli Comuni e le regole sul riparto delle spese comuni relative alla gestione delle funzioni e dei servizi associati;

i) gli organi dei Comuni ai quali sono affidate la funzione di indirizzo e coordinamento per il raggiungimento delle finalità della convenzione e le funzioni di monitoraggio e verifica;

j) la decorrenza e la durata della convenzione;

k) le modalità di recesso di un Comune e le modalità di risoluzione della convenzione;

l) le condizioni per un'eventuale adesione di altri Comuni alla convenzione.

7. La Giunta provinciale approva le relative convenzioni-tipo d'intesa con il Consiglio dei Comuni.

8. Se necessario, la convenzione può prevedere il passaggio di personale tra i Comuni in convenzione, nel rispetto delle disposizioni in materia di coordinamento della finanza locale e del contratto collettivo di lavoro.

Art. 8.

Poteri della Provincia

1. Oltre alle funzioni e ai servizi di rilevanza sovra comunale e provinciale, alla Provincia spettano le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e vigilanza, finalizzate anche a garantire livelli minimi di omogeneità e integrazione dei contenuti nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale.

2. Nelle materie trasferite ai Comuni, la Provincia esercita il potere di indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, previa intesa con il Consiglio dei Comuni.

3. Fatte salve speciali disposizioni legislative, i predetti atti sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale uno sviluppo unitario del sistema dei Comuni e un livello minimo di prestazioni a favore dei cittadini e delle cittadine nonché delle imprese.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti.

5. La Giunta provinciale esercita la vigilanza e la tutela ai sensi dell'articolo 54, comma 1, cifra 5, dello Statuto di autonomia e le funzioni ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia.

6. Per la verifica del regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali, la Giunta provinciale può disporre idonei controlli, anche a campione.

7. La vigilanza e i controlli sono disposti ed effettuati nel rispetto del principio di leale collaborazione, limitando al minimo indispensabile gli oneri amministrativi posti a carico dei Comuni nei cui confronti essi sono svolti. I Comuni sono tenuti a fornire le necessarie informazioni di cui la Provincia o i suoi enti e organismi strumentali non siano già in possesso.


8. I poteri di vigilanza e controllo sono esercitati dalla struttura amministrativa competente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

9. In esito alle verifiche e ai controlli, la Giunta provinciale può esercitare i poteri di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 9.

Verifica dell'adeguatezza del trasferimento di funzioni, servizi e relative risorse strumentali ai Comuni

1. Qualora dai controlli effettuati dalla Giunta provinciale, ovvero da documentate segnalazioni dei Comuni interessati o del Consiglio dei Comuni, emerga che il mancato o il non adeguato svolgimento delle funzioni e dei servizi trasferiti, da parte di un singolo Comune o di più Comuni, è dovuto a ragioni non imputabili ai Comuni



stessi, ed in particolare all'insufficiente disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie, la Giunta provinciale adotta subito i provvedimenti necessari a mettere i Comuni interessati nelle condizioni di svolgere le proprie funzioni e i propri servizi, o ne promuove l'adozione da parte degli organi competenti.

Art. 10.

Potere sostitutivo della Provincia

1. La Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni, in caso di mancata adozione di atti obbligatori per previsione di legge o per regolamento al quale la legge rinvia.

2. La Giunta provinciale assegna all'ente inadempiente, dopo averlo sentito, un congruo termine, comunque non inferiore a 30 giorni, per adottare i necessari provvedimenti, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito nuovamente l'ente inadempiente, la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto di autonomia, anche mediante la nomina di un commissario/una commissaria *ad acta*.

3. Se necessario, la Giunta provinciale e il commissario/la commissaria *ad acta* si avvalgono delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire la collaborazione e i documenti necessari.

4. Nel caso in cui il provvedimento in sostituzione dell'ente inadempiente sia un atto distinto dalla deliberazione con la quale la Giunta provinciale dispone la sostituzione, l'ente sostituito conserva il potere di compiere gli atti dei quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando la Giunta o il commissario/la commissaria *ad acta* non abbia chiesto all'ente la collaborazione di cui al comma 3.

5. Gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

Art. 11.

Misure sanzionatorie in ordine a inadempimenti dei Comuni

1. Salve specifiche disposizioni di legge, gli accordi sulla finanza locale di cui all'articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere, nell'ambito degli strumenti di coordinamento della finanza locale, misure sanzionatorie nei confronti dei Comuni che non adempiano compiutamente agli obblighi loro imposti.

2. L'applicazione delle misure sanzionatorie non esclude l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 10, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 12.

Norme di prima applicazione sul trasferimento di funzioni provinciali

1. In prima applicazione della presente legge, sono trasferiti ai Comuni le seguenti funzioni e i seguenti compiti:

a) funzioni e compiti relativi al finanziamento dei comitati per l'educazione permanente ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche;

b) funzioni e compiti relativi al finanziamento delle scuole dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5. È fatto salvo che la Provincia può effettuare ulteriori spese per il funzionamento didattico-amministrativo delle scuole dell'infanzia;

c) funzioni e compiti relativi al finanziamento dei servizi di refezione scolastica ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.

2. Le seguenti funzioni di polizia amministrativa vengono delegate ai sindaci e alle sindache dei comuni territorialmente competenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di sale da ballo, da biliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune; il sindaco/la sindaca competente esercita inoltre le relative funzioni amministrative;

b) il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 88, 115 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modifiche, e la vidimazione dei registri di cui all'articolo 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modifiche;

c) la posticipazione dell'orario di chiusura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, e successive modifiche. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica potrà sempre essere disposto un orario d'esercizio ridotto.

3. Le funzioni e i compiti trasferiti sono svolti dai Comuni ai sensi della legislazione provinciale vigente.

4. Se fossero necessarie ulteriori risorse rispetto a quelle già spettanti ai Comuni, verranno definite in un accordo aggiuntivo sulla finanza locale relativo all'anno 2018 e 2019.


5. Le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 sono trasferiti con il 1° gennaio 2019, quelli di cui al comma 2 con il 1° gennaio 2018.

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, «Norme in materia di pubblico spettacolo»

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di sale da ballo, da biliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune sono delegati al sindaco competente per territorio, che esercita altresì le relative funzioni amministrative.»



2. I commi 2 e 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, vengono così sostituiti:

«2. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:

a) il direttore dell'ufficio provinciale prevenzione incendi o da una persona da egli incaricata, che la presiede;

b) un ingegnere o un architetto;

c) un esperto in materia di prevenzione incendi;

d) un esperto di elettrotecnica;

e) un esperto di medicina di emergenza;

f) un rappresentante della Questura;

g) una rappresentante o un rappresentante del settore Event Management o del settore ricettivo;

h) una rappresentante o un rappresentante del settore della cultura giovanile.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Agenzia per la protezione civile o della ripartizione provinciale Enti locali.»

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, «Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche»

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3. I competenti uffici provinciali coordinano il sistema dei comitati per l'educazione permanente. A tal fine i comitati per l'educazione permanente trasmettono agli uffici provinciali annualmente una documentazione che comprende una relazione riguardante le attività dell'anno passato e una previsione per l'anno a venire. Qualora i comitati per l'educazione permanente presentino una analoga documentazione anche all'amministrazione comunale, inoltrano agli uffici provinciali solo una relativa copia.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Provincia può concedere ulteriori finanziamenti ai sensi degli articoli 9 e 11 a favore dei comitati di educazione permanente e di organizzazioni che li supportano.

5. Per lo sviluppo e il supporto dei comitati per l'educazione permanente la Provincia può adottare e finanziare apposite iniziative.»

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assessamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997»

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le comunità comprensoriali rispettivamente i comuni si obbligano al rispetto del vincolo di destinazione come pista ciclabile. Con regolamento sono stabilite la durata e le modalità di modifica della destinazione.»

Art. 16.

Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, «Disposizioni in materia di finanza locale»

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sono inseriti i seguenti commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies:

«2-ter. Tramite il fondo di rotazione possono essere concessi finanziamenti a Comuni in dissesto o predissesto che sono necessari per la riduzione dei mutui del comune ovvero delle sue società partecipate al 100 per cento. Con gli accordi di cui all'articolo 2, sono definite le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i Comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, nonché le modalità di pagamento a favore dei Comuni.

2-quater. I Comuni possono mettere a disposizione del fondo di rotazione mezzi finanziari anche per finanziare opere di investimenti di altri comuni della provincia. Con gli accordi di cui all'articolo 2, sono definiti i relativi requisiti e le modalità per la restituzione dei mezzi finanziari ai Comuni.

2-quinquies. La Giunta provinciale è comunque autorizzata a far affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti delle relative disponibilità.»

Art. 17.

Norme finali e transitorie


1. Restano fermi le funzioni, i compiti e i servizi già attribuiti o delegati ai Comuni, ai sindaci e alle sindache alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'emanazione della specifica legge provinciale di attuazione dell'articolo 5, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di finanza e di tributi locali, purché non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Fino a quando non sia diversamente disposto, restano fermi gli ambiti territoriali determinati ai sensi delle vigenti discipline di settore, ai fini dello svolgimento in forma collaborativa di determinate funzioni e servizi.

4. I poteri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 sono esercitati anche nei confronti degli enti istituiti nell'ambito delle forme collaborative dei Comuni, nonché nei confronti delle Comunità comprensoriali di cui alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche.

5. I procedimenti relativi alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 12, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dall'Amministrazione provinciale.



Art. 18.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 400.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 05 all'interno del programma 02;

b) quanto a euro 1.800.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 04 all'interno del programma 01;

c) quanto a euro 6.100.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 04 all'interno del programma 07.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 novembre 2017

Il presidente della provincia: KOMPATSCHER

17R00550

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017, n. 19.

Debito fuori bilancio.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 21 novembre 2017).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella A.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 1, pari a 448.849,44 euro per l'anno 2017 e a 65.192,28 euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 446.596,02 euro per l'anno 2017 e a 65.192,28 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019;


b) quanto a 2.253,42 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 novembre 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

17R00551

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017, n. 20.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 21 novembre 2017*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2017 - competenza

Titolo - Tipologia	Importo
01-101	-7.500.000,00
01-103	+163.450.006,00
02-101	+2.506.577,48
02-103	+2.131.210,80
02-105	+597.104,36
03-500	-221.420,19
04-200	+55.398.396,61
04-300	-21.517.687,58
04-400	+90.056.940,00
04-500	-43.500.000,00
06-300	+5.000.000,00

Anno 2017 - cassa

Titolo - Tipologia	Importo
01-101	-7.500.000,00
01-103	+163.450.006,00
02-101	+492.164,43
02-105	+597.104,36
04-200	+55.398.396,61
04-300	-21.517.687,58
04-400	+90.000.000,00
04-500	-43.500.000,00
06-300	+5.000.000,00


Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione delle spese

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2017 - competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-01-1	+1.359.072,46
01-01-2	+654.962,03
01-02-1	-290.829,47
01-02-2	-2,00
01-03-1	-732.562,00
01-03-2	-479.568,54
01-03-3	+86.800.000,00
01-04-1	-220.505,12
01-05-1	-92.996,77
01-06-1	-1.096.208,85
01-06-2	-27.510.514,38
01-08-1	-450.750,00
01-08-2	-4.125,00
01-10-1	-7.521.176,64
01-11-1	-360.017,88
04-01-1	-9.538,42
04-01-2	-105.115,36
04-02-1	-840.910,48
04-02-2	+20.330,82
04-04-1	+8.129.464,18



04-02-1	-840.665,84	14-02-1	-976.620,00
04-02-2	+20.086,18	14-02-2	+200.000,00
04-04-1	-334.933,91	14-03-1	-767.093,15
04-04-2	-15.000,00	14-03-2	-115.383,64
04-06-1	-591.345,87	14-04-2	+25.000.000,00
04-07-1	-498.825,13	15-01-1	-16.000,00
05-01-1	-15.192,21	15-02-1	-383.721,46
05-01-2	-7.214,74	15-02-2	-58.275,95
05-02-1	+83.120,86	15-03-1	-178.540,18
05-02-2	-55,00	15-03-2	-10,66
06-01-1	-61.308,08	16-01-1	-594.800,76
06-02-1	-7.395,65	16-01-2	+894.800,76
07-01-1	-2.909.990,00	17-01-1	-400.946,11
07-01-2	+1.529.500,00	17-01-2	-1.000.000,00
08-02-1	-2.877,70	18-01-1	-60.386,03
08-02-2	-1.055.210,00	19-01-1	-100.319,10
09-01-1	+1.164.089,99	19-01-2	+100.319,10
09-01-2	-700.400,18	20-01-1	+181.914.870,42
09-02-1	-123.594,52	50-01-1	-100.000,00
09-02-2	-9.843,19	50-02-4	-13.016.566,51
09-03-2	-5.611.031,70		
09-04-1	-351,20		
09-04-2	-3.102.273,97		
09-05-1	-326.427,29		
09-05-2	-461.345,65		
10-02-1	-1.341.846,32		
10-02-2	-817.049,51		
10-05-1	-458.989,79		
10-05-2	-61.207,25		
12-01-1	-3.014.415,79		
12-02-1	+2.050.000,00		
12-03-1	+155.235,00		
12-03-2	-4.304.462,92		
12-04-1	-6.000,00		
12-04-2	+288.938,09		
12-05-1	-6.581.772,20		
12-05-2	-99.303,88		
12-07-1	-1.180.235,00		
12-08-1	-107.428,03		
13-01-1	-3.003.284,90		
13-05-2	-465.000,00		
14-01-1	+443.857,40		
14-01-2	+667.562,60		

Art. 3.

Allegati

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (allegato *A*).

2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (allegato *B*).

Art. 4.

Aggiornamento degli allegati

1. Alla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29 sono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) l'allegato H è sostituito dall'allegato H di cui alla presente legge;


b) l'allegato I è sostituito dall'allegato I di cui alla presente legge;

c) l'allegato 5 della nota integrativa è sostituito dall'allegato 5 di cui alla presente legge.

Art. 5.

Autorizzazione

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 novembre 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

17R00552

LEGGE PROVINCIALE 17 novembre 2017, n. 21.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2017)

(*Pubblicata nel Supplemento n. 7 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 21 novembre 2017*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L'UNIONE EUROPEA, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito delle politiche dell'Unione europea e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo

1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi europei e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge.

2. I programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi *SIE*), proposti dalla Giunta provinciale e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione e sono raccordati con la programmazione provinciale.

3. I finanziamenti a valere sui programmi operativi dei fondi *SIE* europei sono concessi, salvo diverse indicazioni normative, in conformità alle modalità e nell'ammontare indicati dai programmi operativi medesimi.

4. In sede di approvazione delle proposte dei singoli programmi la Giunta provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nomina le autorità di gestione, di certificazione e di audit, nonché eventuali organismi intermedi.


5. In merito al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La Giunta provinciale, in sede di approvazione della proposta del programma, nel rispetto della normativa dell'Unione europea prende atto dell'istituzione dell'organismo pagatore provinciale riconosciuto nonché della designazione dell'organismo di certificazione.

6. Per le iniziative finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) la Provincia è autorizzata a sostenere le spese per anticipare all'organismo pagatore provinciale riconosciuto anche le quote a carico dell'Unione europea e dello Stato.

7. Le predette autorità e organismi esercitano le funzioni previste dai vigenti regolamenti UE. La Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità e degli organismi, nonché la loro collaborazione e reciproca informazione. È inoltre possibile istituire un proprio organismo strumentale per gli interventi europei ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Pur essendo strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, le autorità e gli organismi di cui ai commi 4 e 5 non espletano le funzioni istituzionali proprie dell'Amministrazione, ma svolgono le attività previste nei programmi operativi e nei regolamenti sui fondi *SIE*. Di conseguenza i provvedimenti amministrativi di queste autorità e organismi sono considerati atti definitivi per legge. Contro tali provvedimenti non è ammesso il ricorso gerarchico di cui all'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

9. Per tutte le iniziative finanziate o cofinanziate dall'Unione europea trovano applicazione i termini dei procedimenti amministrativi dettati dalla normativa specifica di settore. Esclusivamente nei casi in cui non sussista una disciplina specifica si applicano i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, e alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Ove sussista un dubbio interpretativo attinente ai termini, si applica il termine favorevole all'Amministrazione.



Art. 2.

Provvedimenti per l'ottimale utilizzo dei finanziamenti dell'Unione europea

1. Per un supporto alla gestione dei finanziamenti a valere sui programmi operativi europei, la Provincia autonoma di Bolzano, nonché le autorità e gli organismi di cui all'art. 1, commi 4 e 5, possono avvalersi della collaborazione di imprese specializzate e di organizzazioni di settore.

2. Per l'integrale utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea la Giunta provinciale è autorizzata ad attivare, su un apposito capitolo di spesa del bilancio provinciale, ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti europei, in aggiunta a quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dall'Unione europea (cd. «overbooking»).

3. La Giunta provinciale destina le somme autorizzate a tal fine al finanziamento di progetti, sottoprogrammi, assi o misure in proporzione all'entità complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi e in ragione della possibilità che gli interventi programmati non vengano in parte realizzati o vengano attuati in minore misura, nonché in rapporto all'entità di ulteriori risorse eventualmente assegnate dall'Unione europea.

Art. 3.

Misure cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale

1. La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i finanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) quali misure straordinarie per sostenere interventi attuati da soggetti pubblici e privati finalizzati ad incentivare l'occupazione, la formazione e l'inclusione sociale. Tali interventi devono corrispondere alle finalità previste nel programma operativo FSE ed essere attuati in conformità a quanto stabilito dalla normativa europea, statale e provinciale in materia di Fondo sociale europeo.

2. La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) quali misure straordinarie per sostenere interventi attuati da soggetti pubblici e privati finalizzati ad incentivare la competitività regionale e l'occupazione. Tali interventi devono corrispondere alle finalità previste nel programma operativo FESR ed essere attuati in conformità a quanto stabilito dalla normativa europea, statale e provinciale in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale.

3. Le autorità di gestione svolgono tutte le funzioni connesse all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

4. La Provincia autonoma di Bolzano favorisce l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo europeo di sviluppo regionale da parte degli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione delle misure di cui al presente articolo, ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il necessario contributo pubblico alle operazioni ammesse alle sovvenzioni dell'Unione europea.

Art. 4.

Misure cofinanziate dal programma di cooperazione INTERREG Italia-Austria

1. La Provincia è autorizzata a svolgere le funzioni di autorità di gestione e di certificazione per le misure relative al programma di cooperazione INTERREG Italia - Austria ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione europea, secondo le modalità convenute con le regioni partner dei programmi e le disposizioni delle autorità dell'Unione europea.

2. Per le riscossioni e i pagamenti rientranti nei compiti di cui al comma 1 è autorizzata la gestione di cassa fuori bilancio ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nonché del relativo regolamento di esecuzione, tramite appositi conti accesi presso l'istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria della Provincia.

Art. 5.

Servizio di informazione sull'Unione europea

1. La Giunta provinciale è autorizzata a effettuare spese connesse con l'istituzione e gestione di un servizio di informazione sull'Unione europea, anche sulla base di un'apposita convenzione con la Commissione europea.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo»

1. Nel testo italiano della lettera *d*) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «ordinamento giuridico comunitario» sono sostituite dalle parole: «ordinamento dell'UE».


2. Nel testo italiano della lettera *f*) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle parole: «normativa dell'UE».

3. Nel testo tedesco del comma 8 dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «EG-Zertifizierungen» sono sostituite dalle parole: «EU-Zertifizierungen».

4. Nel testo italiano del comma 8 dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «di conformità CE» sono sostituite dalle parole: «di conformità UE».

5. Nel testo italiano del comma 12 dell'art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «direttive comunitarie» sono sostituite dalle parole: «direttive UE».

6. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «europäischen Gemeinschaften» sono sostituite dalle parole: «Europäischen Union».



7. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».

8. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: «comunitario» è sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, «Iniziativa popolare e referendum»

1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche, le parole: «dall'ordinamento comunitario» sono sostituite dalle parole: «dall'ordinamento dell'Unione europea».

Capo IV

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme:

1. gli articoli 20-bis, 20-ter e 20-quater, il comma 1 dell'art. 20-quinquies e l'art. 20-sexies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche;

2. la legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, e successive modifiche;

3. l'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.

TITOLO II

AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO
E DELL'AMBIENTE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, «Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura»

1. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».

2. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, la parola: «EG-Vorschriften» è sostituita dalla parola: «EU-Vorschriften».

3. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle parole: «dell'UE».

4. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 7-bis della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle parole: «dell'UE».

5. L'art. 11 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, è abrogato.

6. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 21-bis della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E
DELL'AMBIENTE

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, «Legge di tutela della natura e altre disposizioni»

1. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle parole: «normativa dell'UE».

TITOLO III

ASSISTENZA E BENEFICENZA, LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ,
TRASPORTI

Capo I


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA
E BENEFICENZA

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi»

1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, le parole: «der Europäischen Gemeinschaft» sono sostituite dalle parole: «der Europäischen Union» e le parole: «der Europäischen Gemeinschaften» sono sostituite dalle parole: «der Europäischen Union».

2. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, le parole: «della Comunità Europea» sono sostituite dalle parole: «dell'Unione europea» e le parole: «lavoratore comunitario» sono sostituite dalle parole: «un lavoratore dell'Unione europea».



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, «Interventi di politica attiva del lavoro»

1. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, le parole: «contributi della C.E.E.» sono sostituite dalle parole: «contributi dell'UE».

2. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, la parola: «EG» è sostituita dalle parole: «Europäischen Union».

3. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, «Ordinamento della formazione professionale»

1. Nel numero 7) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle parole: «normativa dell'Unione europea».

2. Nel comma 6 dell'art. 2-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle parole: «normativa dell'Unione europea».

3. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: «delle Comunità Europee» sono sostituite dalle parole: «dell'Unione europea».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 4-*quater* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: «der gemeinschaftsrechtlichen und staatlichen Bestimmungen» sono sostituite dalle parole: «der Bestimmungen der Europäischen Union und des Staates».

2. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 4-*quater* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».

3. Nel comma 1 dell'art. 40-*bis* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le parole: «una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita a livello nazionale e comunitario» sono sostituite dalle parole: «una specifica disciplina di procreazione medicalmente assistita a livello nazionale e dell'UE».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, «Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea»

1. Dopo il capo V del titolo II della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente capo VI con l'art. 30-*bis*:

*«Capo VI*PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE
E L'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI A FUNE

Art 30-*bis*. (*Aiuti*) — 1. La Provincia incentiva lo sviluppo e l'efficiente funzionamento delle funivie in servizio pubblico e concede contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l'ammodernamento tecnologico, anche parziale, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell'impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente, comprese le operazioni per lo spostamento delle funi portanti, nonché il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e la lettura dei titoli di viaggio per:

1. gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;)

2. gli impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo.

2. La concessione dei contributi è regolamentata, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, da appositi criteri che determinano:


1. le spese ammissibili a contributo nel settore degli impianti a fune, tenuto conto delle differenti finalità di trasporto degli impianti di cui al comma 1;

2. le aree di interesse prettamente locale per le quali la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è ammessa a contributo, senza che esso costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE;

3. la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);

4. la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da realizzarsi nelle aree di interesse prevalentemente locale;

5. la misura massima del contributo per gli interventi di cui comma 1, lettera b), da realizzarsi al di fuori delle aree di interesse prevalentemente locale;



6. l'eventuale possibilità di cumulo tra gli aiuti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), o tra questi ed altre tipologie di aiuti qui non indicati;

7. l'ordine di priorità degli interventi finanziabili;

8. gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari e le conseguenze della loro inosservanza in termini di revoca e/o restituzione, in tutto o in parte, del contributo erogato.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che il tracciato dell'impianto funiviario si estenda prevalentemente nel territorio provinciale.

4. In caso di calamità naturali possono essere concessi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi e alle maggiori spese da essi derivanti, anche sotto forma di mutui agevolati dal fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.»

2. Nel comma 1 dell'art. 35 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: «dalla direttiva 2000/9/CE del 20 marzo 2000» sono sostituite dalle parole: «dal regolamento (UE) n. 424/2016 del 9 marzo 2016».

3. Nel comma 1 dell'art. 42 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: «dalla direttiva 2000/9/CE» sono sostituite dalle parole: «dal regolamento (UE) n. 424/2016».

4. Nella rubrica del capo II del titolo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: «recepimento della direttiva 2000/9/CE» sono sostituite dalle parole: «adeguamento al regolamento (UE) n. 424/2016».

5. Il comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«1. Il presente capo disciplina la costruzione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi nonché l'immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi di sicurezza, ad integrazione del regolamento (UE) n. 424/2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE.»

6. Il comma 2 dell'art. 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«2. Il presente capo si applica agli impianti a fune di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 424/2016.»

7. Nel comma 3 dell'art. 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è soppresso il seguente periodo: «Qualora le stesse siano tali da richiedere una nuova concessione ai sensi dell'art. 7, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell'impianto devono essere applicate le disposizioni di questo capo.»

8. L'art. 44 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«Art. 44. (*Definizioni*) — 1. Si applicano le definizioni ai cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 424/2016.»

9. Il comma 1 dell'art. 46 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«1. Il progetto di impianto a fune è sottoposto su incarico del/della committente o del suo/della sua rappresentante ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 424/2016 all'analisi di sicurezza e alla redazione di una relazione di sicurezza.»

10. Il comma 3 dell'art. 46 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«3. L'analisi e la relazione di sicurezza di cui al comma 1 sono elaborate dal/dalla progettista dell'impianto a fune o da altro esperto abilitato/altra esperta abilitata alla progettazione stessa.»

11. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, la parola: «EG-Konformitätserklärung» è sostituita dalla parola: «EU-Konformitätserklärung».

12. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: «dichiarazione «CE» di conformità» sono sostituite dalle parole: «dichiarazione «UE» di conformità».

13. Nel comma 3 dell'art. 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: «consultazioni comunitarie» sono sostituite dalle parole: «consultazioni a livello di Unione.»

14. Il comma 4 dell'art. 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«4. Se un componente di sicurezza o un sottosistema corredato della marcatura «CE» risulta non conforme, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

15. Nel comma 1 dell'art. 56 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: «all'art. 55» sono sostituite dalle parole: «al regolamento (UE) n. 424/2016.»

16. Nella rubrica dell'art. 59 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: «alla direttiva 2000/9/CE» sono sostituite dalle parole: «al regolamento (UE) n. 424/2016».

17. Dopo l'art. 63 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente articolo:

«Art. 63-bis. (*Disposizione transitoria per la liquidazione dei contributi*) — 1. La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 9, e successive modifiche, continuano ad applicarsi per la liquidazione delle domande di contributo già accolte ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento. Per le domande di contributo presentate nell'anno 2017 prima dell'entrata in vigore del presente articolo ed in conformità alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, si applica la disciplina prevista dalla presente legge.»


18. Le disposizioni dal comma 2 al comma 12 e dal comma 15 al comma 16 del presente articolo entrano in vigore il 21 aprile 2018.

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, «Mobilità pubblica»

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La Provincia ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con l'eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.»



2. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 28 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola: «Gemeinschaftslizenz» è sostituita dalle parole: «Lizenz der Europäischen Union».

3. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 28 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «licenza comunitaria» sono sostituite dalle parole: «licenza dell'Unione europea».

4. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «mit öffentlicher Ausschreibung» sono sostituite dalle parole: «mit Verfahren gemäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe».

5. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «ad evidenza pubblica» sono sostituite dalle parole: «ai sensi della normativa sugli appalti pubblici».

6. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «mit öffentlicher Ausschreibung» sono sostituite dalle parole: «mit Verfahren gemäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe».

7. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «ad evidenza pubblica» sono sostituite dalle parole: «ai sensi della normativa sugli appalti pubblici».

8. Il comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.»

9. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Per le attività di car sharing, intese quale integrazione del servizio di trasporto pubblico a favore della mobilità sostenibile, possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi per spese di investimento e di esercizio nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.»

10. Il comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, agli enti locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico può essere concesso un contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.»

Capo VI

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme:

1. i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 45, il comma 2 dell'art. 46, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55 e 62, nonché gli allegati da I a IX della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1;

2. la legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche.

2. Le disposizioni della lettera a) del comma 1 del presente articolo entrano in vigore il 21 aprile 2018.

TITOLO IV

FINANZE E PATRIMONIO, SOSTEGNO DELL'ECONOMIA, COMMERCIO, RICERCA, ARTIGIANATO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE E PATRIMONIO

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano»


1. Nel comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, il primo periodo viene così sostituito: «I beni stessi possono essere concessi in uso a titolo gratuito o in comodato con le modalità indicate nel comma 1 a persone giuridiche e associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguono interessi collettivi e a condizione che non utilizzino i beni per attività che possano falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra gli Stati membri.»

Art. 19.

Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, «Disposizioni in materia di finanza locale»

1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, le parole: «der Europäischen Gemeinschaft» sono sostituite dalle parole: «der Europäischen Union».

2. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».



Art. 20.

Modifica della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, «Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2008 e altre disposizioni»

1. Nel comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, e successive modifiche, le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle parole: «normativa dell'Unione europea».

Art. 21.

Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 2010, n. 15, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)»

1. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle parole: «dell'UE».

2. Nel testo italiano dell'alinea del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, le parole: «dall'ordinamento comunitario» sono sostituite dalle parole: «a livello UE».

3. Nel testo italiano dell'allegato A della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle parole: «dell'UE».

Art. 22.

Modifiche della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)»

1. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle parole: «dell'UE».

2. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 36 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle parole: «dell'UE».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

Art. 23.

Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia»

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «normative comunitarie» sono sostituite dalle parole: «normative dell'Unione europea».

2. Nel comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».

3. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».

4. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, la parola: «Gemeinschaftsrechtes» è sostituita dalla parola: «Unionsrecht» e le parole: «Europäischen Gemeinschaft» sono sostituite dalle parole: «Europäischen Union».

5. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle parole: «normativa dell'Unione europea» e le parole: «alla Comunità Europea» sono sostituite dalle parole: «all'Unione europea».

6. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».

7. Nel comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».

8. Nel comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «regolamenti comunitari» sono sostituite dalle parole: «regolamenti dell'Unione europea», le parole: «articoli 87 e 88 del Trattato CE» sono sostituite dalle parole: «articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».

9. Nel comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».

10. Nel comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».

11. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».


12. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».

13. Nel comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».

14. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».

15. Nel comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».

16. Nel comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «art. 93, comma 3, del Trattato CE» sono sostituite dalle parole: «Art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'Unione europea».



17. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle parole: «disposizioni dell'Unione europea» e le parole: «art. 93, comma 3, del Trattato CE» sono sostituite dalle parole: «art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

18. Nel comma 2 dell'art. 16-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, le parole: «della vigente normativa comunitaria» sono sostituite dalle parole: «della vigente normativa dell'Unione europea».

19. Nel comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «Ferma restando la disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «Ferma restando le disposizioni UE».

20. Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «della normativa comunitaria» sono sostituite dalle parole: «delle disposizioni UE».

21. La rubrica dell'art. 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituita: «Programmi dell'Unione europea».

22. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «Europäischen Gemeinschaft» sono sostituite dalle parole: «Europäischen Union».

23. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».

Art. 24.

Modifiche della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, «Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese»

1. Il titolo della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito: «Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito da parte delle imprese».

2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito:

«1. Per agevolare l'accesso al credito e potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese, inclusi i liberi professionisti, ovvero alle imprese di maggiori dimensioni, come definite dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea degli investimenti (BEI), purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie, la Provincia autonoma di Bolzano promuove, con adeguati strumenti di sostegno, i processi di crescita e di aggregazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, di seguito denominati Cooperative di garanzia fidi. Presupposto è che queste ultime abbiano sede e attività principale nel territorio provinciale e che siano riconosciute dalla Provincia ai sensi della legislazione vigente.»

3. Nel testo italiano dell'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle parole: «normativa dell'UE».

4. Nel testo italiano della lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'UE».

5. Nella rubrica dell'art. 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina UE».

6. Nel testo italiano dell'alinea del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: «regolamenti comunitari» sono sostituite dalle parole: «regolamenti dell'UE».

7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, sono così sostituite:

«a. regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

b. regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), come applicato dalla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.»

8. La lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituita:

«a) metodo di cui all'art. 4, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1407/2013;».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 25.


Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, «Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"»

1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: «die nach Gemeinschaftsrecht einen besonderen Schutz auf Gemeinschaftsebene genießen» sono sostituite dalle parole: «die nach Unionsrecht einen besonderen Schutz auf EU-Ebene genießen».

2. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: «diritto comunitario» sono sostituite dalle parole: «diritto dell'Unione europea» e le parole: «nell'Unione europea» sono sostituite dalle parole: «a livello UE».

3. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: «legislazione comunitaria» sono sostituite dalle parole: «legislazione dell'Unione europea».

4. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: «diritto comunitario» sono sostituite dalle parole: «diritto dell'Unione europea».



Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA

Art. 26.

Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, «Ricerca e innovazione»

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «enti di ricerca» sono sostituite dalle parole: «organismi di ricerca e diffusione della conoscenza».

2. Nella lettera *d)* del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «la società Techno Innovation South Tyrol (TIS)» sono sostituite dalle parole: «l'azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige».

3. Nella lettera *f)* del comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «della società TIS» sono sostituite dalle parole: «dell'azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige».

4. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, dopo la parola: «l'innovazione» sono aggiunte le parole: «, che definisce le priorità e gli obiettivi strategici».

5. Nel comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, il primo periodo è così sostituito: «Il comitato tecnico esprime pareri sui progetti presentati ai sensi della presente legge e individuati in base ai criteri di attuazione della stessa nonché, su richiesta della ripartizione competente, anche su specifici programmi di attività, iniziative e progetti straordinari presentati dai soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica di cui all'Art. 3 della presente legge».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis Per lo svolgimento delle sue funzioni, il comitato tecnico ha la facoltà di avvalersi del parere di altri esperti qualificati non appartenenti all'Amministrazione provinciale, all'uopo incaricati dalla ripartizione provinciale competente.»

7. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Ai componenti delle consulte, comitati tecnici e delle altre commissioni, consigli e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale per le finalità di cui alla presente legge, è riconosciuta l'indennità prevista ai sensi della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6. La ripartizione provinciale competente è autorizzata, altresì, a sostenere spese di vitto e alloggio dei suddetti componenti per l'espletamento delle loro funzioni, nei limiti e alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali.

8. Dopo la lettera *e)* del comma 2 dell'art. 8-bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* redige periodicamente una relazione in merito alle funzioni svolte, menzionate alle lettere precedenti, che trasmette alla ripartizione provinciale competente.»

9. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 8-bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è soppresso.

10. Nel comma 4 dell'art. 8-bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: «della società TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige)» sono sostituite dalle parole: «dell'azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige».

11. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «dell'ordinamento comunitario» sono sostituite dalle parole: «dell'ordinamento dell'Unione europea».

12. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «enti di ricerca» sono sostituite dalle parole: «organismi di ricerca e diffusione della conoscenza».

13. Dopo la lettera *h)* del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

«*i)* finanziamento di iniziative per l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio banche dati ad accesso aperto, pubblicazioni aperte, software open source.»

14. Nella lettera *d)* del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: «enti di ricerca» sono sostituite dalle parole: «organismi di ricerca e diffusione della conoscenza».

15. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle parole: «normativa dell'Unione europea».

16. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «i centri di ricerca» sono sostituite dalle parole: «gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza».


17. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «Le ripartizioni provinciali competenti provvedono» sono sostituite dalle parole: «La ripartizione provinciale competente provvede» e dopo la parola: «raccoliere» sono inserite le parole: «e monitorare».

18. Il comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

«3. I risultati del monitoraggio sono uno strumento utile alla Provincia per l'elaborazione delle proprie politiche strategiche di pianificazione e orientamento in materia di ricerca e innovazione.»

19. Il comma 4 dell'art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

«4. La Provincia promuove inoltre l'accesso aperto ai risultati della ricerca e favorisce l'implementazione di sistemi digitali integrati per la diffusione pubblica della conoscenza nell'ambito della ricerca scientifica e dell'in-



novazione. Le iniziative di ricerca e innovazione finanziate o cofinanziate con fondi pubblici, e in particolare i risultati dei progetti e le relative pubblicazioni, possono essere rese accessibili anche attraverso portali pubblici dedicati.»

20. Il comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

«5. Per consentire l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, nonché i beneficiari di cui all'art. 13, che direttamente, indirettamente o anche solo parzialmente fruiscono di contributi pubblici per la ricerca e l'innovazione, sono tenuti a conferire i dati e le informazioni relativi alle attività di ricerca e innovazione nel sistema di monitoraggio provinciale, secondo le prescrizioni della ripartizione provinciale competente ai sensi del comma 1.»

21. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

«6. La ripartizione provinciale competente effettua la valutazione dell'attività di ricerca scientifica sulla base dei dati e documenti forniti ai sensi del presente articolo ed elaborati nel sistema di monitoraggio della Provincia. Le modalità di raccolta, monitoraggio e valutazione di tali dati sono definite con regolamento di esecuzione.

7. Le funzioni di monitoraggio, di valutazione e di promozione dell'innovazione previste dalla presente legge possono essere svolte in collaborazione con gli enti strumentali della Provincia, sulla base di specifici accordi approvati dalla Giunta provinciale. Le attività possono svolgersi anche con il coinvolgimento di strutture provinciali.»

22. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «der Europäischen Gemeinschaft» sono sostituite dalle parole: «der Europäischen Union».

23. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».

Capo V

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 27.

Abrogazioni

1. Il comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è abrogato.

TITOLO V NORME FINALI

Capo I

DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 28.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 20-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 5 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 20-quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 15 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 26, quantificati in 76.750,00 euro per il 2017, in 77.000,00 euro per il 2018 e in 77.000,00 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente iscritto all'interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.

5. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

6. Salvo quanto previsto ai commi da 1 a 4, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 29.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 17 novembre 2017

Il presidente della provincia: KOMPATSCHER

17R00553



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 22 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'articolo 10 bis
nella legge regionale 17/2000*

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), è inserito il seguente:

«Art. 10 bis interventi rivolti agli autori di violenza di genere

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

4. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che la Regione promuove per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

5. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e in particolare dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

6. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o su invio, concordato con il soggetto stesso, da parte delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria, dei centri antiviolenza, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 10 bis, comma 1, della legge regionale 17/2000, come inserito dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di complessivi 20.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 novembre 2017

*p. il Presidente
Il Vicepresidente*
BOLZONELLO

(Omissis).

17R00531



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21.

Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - N. 310 del 17 novembre 2017)

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare la professionalità artigiana, nonché di promuovere la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione e di garantire il diritto all'informazione del consumatore, disciplina l'attività di produzione e vendita del pane.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente, vengono individuate le denominazioni di «pane», «pane fresco», «pane conservato», «prodotto intermedio di panificazione», «panificio», «impresa di panificazione», «forno regionale artigianale», «responsabile dell'attività produttiva».

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano al pane prodotto dall'imprenditore agricolo nell'esercizio dell'attività agricola.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), è denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).

2. Nella produzione del pane possono essere altresì impiegati, oltre agli ingredienti previsti dal comma 1, altri ingredienti alimentari, quali spezie, erbe aromatiche, olio di oliva, olio extravergine di oliva e grasso di suino (strutto), secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146).

3. In conformità all'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si intende:

a) per «panificio» l'impresa di panificazione che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. Ai fini della presente legge, l'«impresa di panificazione» è intesa come il complesso di beni e servizi organizzati dall'imprenditore per la produzione di pane, impasti da pane, prodotti da forno dolci e salati. Il termine panificio può designare anche il punto vendita di proprietà o collegato all'impianto di produzione della stessa azienda. Il panificio può svolgere l'intero ciclo di produzione anche degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati;

b) per «pane fresco» il pane che sia stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione e ad altri trattamenti con effetto conservante di materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, eccezion fatta per le tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi conservanti e che sia posto in vendita al consumatore finale entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale e comunque non oltre le ventiquattro ore dal momento in cui sia stato completato il processo produttivo. È ritenuto continuo, ai fini della denominazione in oggetto, il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;

c) per «pane conservato» il prodotto che non ha le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Non rientra in tale definizione il pane sottoposto a successivi processi di lavorazione finalizzati all'essiccamento, tostatura e biscottatura del prodotto.

4. Si intende altresì:

a) per «forno regionale artigianale» l'esercizio di vendita annesso, ovvero i locali di produzione e stoccaggio, non necessariamente attigui, ma riconducibili al panificio iscritto all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e avente sede legale o operativa in Emilia-Romagna;


b) per prodotto «intermedio di panificazione» l'impasto, preformato o non, lievitato o non, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. È da considerarsi tale l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengano inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

5. È comunque vietato l'utilizzo di denominazioni quali pane di giornata, pane appena sfornato e pane caldo, nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore.

Art. 3.

Attività di panificio

1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove



norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da inoltrarsi al Comune competente per territorio, nonché al rispetto della vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Il panificio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), produce il pane fresco con metodi tradizionali oppure mediante tecnologie alternative o innovative idonee a garantire al consumatore un prodotto di qualità.

3. Il panificio può svolgere anche attività di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati, nonché attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando locali e arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Art. 4.

Responsabile dell'attività produttiva

1. Il responsabile dell'attività produttiva garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. Garantisce, altresì, il rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).

2. Il responsabile dell'attività produttiva:

a) è il titolare, ovvero un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA;

b) deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione;

c) deve frequentare con esito positivo un corso di formazione professionale. I contenuti, la durata e le modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, che definisce anche le modalità di aggiornamento periodico, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

3. Non è tenuto a frequentare il corso di cui al comma 2, lettera c), il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) avere prestato la propria opera per almeno due anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;

b) avere esercitato per almeno due anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera;

c) essere in possesso di un diploma di scuola media superiore in materie attinenti l'attività di panificazione;

d) essere in possesso del diploma professionale quadriennale, conseguito presso il Sistema di istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in materie attinenti l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;

e) essere in possesso di una qualifica professionale, rilasciata da una Regione, attinente l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore, oppure di due anni qualora l'attestato sia stato conseguito prima del compimento della maggiore età.

4. L'elenco dei diplomi di cui al comma 3, lettere c) e d), è individuato dalla Giunta regionale.

5. Le attività di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere accertate presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Centro per l'impiego o la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA).

6. Le modalità di aggiornamento professionale periodico del responsabile dell'attività produttiva sono definite con provvedimento della Giunta regionale.

7. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.

Art. 5.

Modalità di vendita


1. Il pane fresco è venduto entro ventiquattro ore dalla conclusione del processo produttivo in scaffali riservati e contrassegnati dalla dicitura «pane fresco».

2. Il pane conservato è posto in vendita confezionato, in scaffali separati dal pane fresco e contrassegnati dalla dicitura «pane conservato» e riporta lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il luogo di origine o di provenienza dell'impasto e del prodotto, la data di produzione, la ragione sociale del produttore, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Il prodotto intermedio di panificazione è commercializzato già confezionato e riporta sulla confezione le indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), ivi comprese le modalità di conservazione e di utilizzo.

4. L'impresa che provvede alla lievitazione, alla cottura o completamento di cottura, ovvero alla sola cottura o completamento di cottura del prodotto di cui al comma 3, è tenuta ad esporre in modo visibile nei propri locali l'avviso che la stessa provvede esclusivamente alle fasi di cottura o di completamento di cottura.

5. Il prodotto di cui al comma 4 è posto in vendita in scaffali separati dal pane fresco ed eventualmente coincidenti con quelli dedicati al pane conservato, contrassegnati dalla dicitura «pane ottenuto da cottura di impasti» e riporta lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il luogo di origine o di provenienza dell'impasto e del prodotto, la data di produzione, la ragione sociale del produttore.



6. Al processo di completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato e non, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146). Nel caso di prodotto surgelato, l'etichetta dovrà riportare inoltre le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati.

7. Il pane, ed il prodotto di cui al comma 4, ottenuti dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata, secondo quanto disposto all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998.

8. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti secondo quanto disposto all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998.

9. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1992, nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l'esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Art. 6.

Valorizzazione

1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti da forno realizzati dai forni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a*), può sostenere con specifici contributi le iniziative promozionali da tenersi durante la «Giornata del pane e dei prodotti da forno», che si svolge ogni anno nel mese di ottobre.

2. Per l'attività di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriaли di filiere.

3. La data dell'evento, l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.

Art. 7.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, a cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 8. Resta salva la competenza dell'Azienda USL (AUSL) per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro.

Art. 8.

Sanzioni

1. In caso di violazioni sanabili alle previsioni di cui alla presente legge che non riguardino la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, si applica l'istituto della diffida amministrativa, come disciplinato dall'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 2.500 a 10.000 euro nel caso di attività produttiva di panificazione svolta senza presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

b) da 2.500 a 10.000 euro per la mancata o errata identificazione del pane fresco, del pane conservato e del prodotto derivante dalla cottura del prodotto intermedio di panificazione nelle strutture di vendita;

c) da 1.000 a 8.000 euro per il panificio che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;

d) da 1.000 a 4.000 euro per il non rispetto di ogni ulteriore obbligo di cui all'articolo 5, non già ricadente nella previsione di cui alla lettera *b*);


e) da 1.000 a 4.000 euro nel caso di mancata indicazione del responsabile dell'attività produttiva o di sua inottemperanza all'obbligo formativo o all'aggiornamento professionale.

3. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 2 sono raddoppiate e, in caso di particolare gravità, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Art. 9.

Aiuti di Stato

1. Gli atti adottati in attuazione dell'articolo 6, che prevedano l'attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano, entro centottanta giorni, allo Sportello unico attività produttive (SUAP) il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, sono tenuti alla formazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), entro il termine massimo di dodici mesi dall'attivazione dei corsi.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2017 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 novembre 2017

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00511

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2017, n. 28.

Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 21 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEL PARCO

Art. 1.


Istituzione e finalità del Parco

1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito con la presente legge il «Parco naturale regionale del Vulture».

2. L'area del Parco naturale regionale del Vulture, comprende i territori dei Comuni di Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, così come ricompresi nell'allegata cartografia in scala 1:50.000 riportante il perimetro del Parco. In tale perimetro è inclusa la ZSC/ZPS «Monte Vulture» avente codice IT9210210 e il SIC/ZPS «Lago del Rendina» avente codice IT9210201 mentre esclude le porzioni di territorio sulle quali ricade la ZSC «Grotticelle di Monticchio» avente codice IT9210140, in quanto comprende la Riserva statale «Grotticelle» in Comune di Rionero in Vulture istituita con decreto ministeriale 11 settembre 1971 non perimetrabile nel Parco ai sensi dell'art. 22, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Costituiscono aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/1991 le aree non comprese nel perimetro di cui al comma 2 e ricomprese nella delimitazione del bacino idrominerario del Vulture di cui alla decreto della giunta regionale n. 2665/2001. I singoli consigli comunali, con propria deliberazione da comunicare al presidente della comunità del Parco ed al presidente della giunta regionale, stabiliscono l'inserimento nel perimetro del Parco di cui al comma 2 delle aree contigue ricadenti nel proprio territorio.

4. L'area del Parco naturale regionale del Vulture è suddivisa nei seguenti livelli di tutela:



a) livello di tutela 1 territori di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione; a tale livello di tutela sono sottoposte gli habitat delle aree ZPS/ZSC rientranti nel perimetro del Parco;

b) livello di tutela 2 territori di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione, a tale livello di tutela sono sottoposte le aree che non rientrano nei livelli di tutela 1 e 3;

c) livello di tutela 3 territori di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione; a tale livello di tutela sono sottoposti gli ambienti urbani, periurbani ed extraurbani produttivi di cui alla legge regionale n. 23/1999, individuati nei regolamenti urbanistici vigenti. Nel caso di comuni sprovvisti di RU, l'ambito di applicazione e livello di tutela 3 coincide con le zone omogenee A, B, C, D, F di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, così come individuati dai piani regolatori generali dei piani di fabbricazione vigenti in tali comuni. Tale perimetro si renderà conforme alle eventuali variazioni di perimetrazione dei RU.

5. I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area, recanti la scritta «Regione Basilicata - Parco naturale regionale del Vulture» e relativi loghi.

6. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, l'istituzione del Parco naturale regionale del Vulture ha le seguenti specifiche finalità:

a) tutelare e conservare le specie e gli habitat naturali nonché valorizzare le caratteristiche geologiche, paesaggistiche, storico-archeologiche e paleontologiche del territorio del Parco con particolare riferimento alla emergenza ambientale, geomorfologica ed idrogeologica costituita dai laghi vulcanici di Monticchio e del Monte Vulture;

b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale, con particolare riferimento alla farfalla *Acanthobrahmaea europaea*, e alle specie di allegato della direttiva habitat (92/43/CE) e della direttiva uccelli (2009/147/CE), nonché alla faggeta di Monticchio situata al di sotto dei 600 m per il fenomeno di inversione termica, ricostruendo e proteggendo gli habitat maggiormente minacciati e reintroducendo le specie non più presenti o in via di estinzione;

c) attuare le M.T.C. (Misure di tutela e conservazione) previste dalla normativa europea (direttiva habitat e direttiva uccelli) e dal decreto ministeriale 16 settembre 2013 nelle aree ZSC/ZPS ricadenti nel perimetro del Parco naturale regionale di Vulture;

d) organizzare il territorio per la fruizione per un'utenza ampliata (disabili, anziani, bambini) a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;

e) promuovere lo sviluppo sostenibile mediante la riduzione della produzione di rifiuti con la attivazione di raccolta differenziata e l'utilizzo o la produzione di energie a basso impatto in coerenza con il P.I.E.A.R. (legge regionale n. 8/2012) e razionalizzare l'uso delle risorse

disponibili (specie animali e vegetali, habitat, suolo, sottosuolo, acqua, patrimonio agro-silvo-pastorale, paesaggio) nonché promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dell'area, attraverso la valorizzazione del territorio e lo sviluppo su di esso delle attività eco-compatibili con particolare riferimento a quelle eco-turistiche, scientifiche, escursionistiche, agro-silvo-pastorali, enogastronomiche e di agricoltura biologica;

f) sviluppare azioni volte ad attuare una efficace azione di manutenzione del territorio, di contrasto a fenomeni di dissesto idrogeologico e di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico-forestali, con tecniche eco-compatibili ed attraverso la redazione dei piani di assestamento forestale così come previsto dalla legge regionale n. 42/1998 «Norme in materia forestale»;

g) promuovere la ricerca scientifica sul territorio del Parco nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio naturalistico ed ambientale del parco;

h) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area, con particolare riferimento agli avvenimenti storici legati al fenomeno del brigantaggio, alla figura di Federico II e alle tradizioni delle popolazioni Arbereshe;

i) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali (esempio il Parco delle Cantine di Barile), anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione e dei mestieri tradizionali, anche ai fini della destinazione turistica;

j) individuare forme di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del Parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;

k) promuovere attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti lacustri e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;

l) agevolare, anche in forma di cooperativa, le attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;

m) promuovere e gestire servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;


n) contribuire all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.

Art. 2.

Gestione del Parco

1. Per la gestione del Parco naturale regionale del Vulture è istituito con la presente legge, ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 28/1994, un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato «Ente parco naturale regionale del Vulture», di seguito denominato «Ente parco».

2. L'Ente parco esercita la direzione e l'amministrazione del Parco ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.



3. L'Ente parco esercita anche il ruolo di ente gestore della ZSC «Monte Vulture» in applicazione del principio di semplificazione amministrativa e, al fine di una migliore attuazione delle politiche di valorizzazione e di conservazione del territorio, attua forme di cooperazione ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

TITOLO II ORGANI E PERSONALE

Art. 3.

Organi dell'Ente parco

1. Sono organi dell'ente di gestione del Parco naturale regionale del Vulture:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del Parco;
- d) il revisore unico.

Art. 4.

Statuto

1. In applicazione dell'art. 16, comma 4 della legge regionale n. 28/1994 l'Ente parco adotta un proprio statuto che, ai sensi dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in conformità con i principi della presente legge, prevede in particolare:

- a) la sede del Parco;
- b) i criteri e le modalità di composizione e di designazione degli organi statutari, di convocazione e di funzionamento degli stessi, nonché i loro compiti;
- c) i criteri e le modalità di designazione e compiti del direttore;
- d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

2. In sede di prima applicazione lo statuto è adottato dalla comunità del Parco entro sessanta giorni dal suo insediamento ed è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con le modalità di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la comunità del Parco abbia adottato lo statuto, la giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 25.

4. Le successive modifiche ed integrazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del Parco e sottoposto al controllo regionale secondo le procedure di cui al comma 2.

5. L'adeguamento dello statuto a successive leggi regionali che non comportino modifiche sostanziali è da considerarsi atto vincolato e, pertanto, non soggetto all'*iter* di cui al comma precedente.

6. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.

Art. 5.

Requisiti e incompatibilità

1. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo devono essere in possesso dei requisiti di comprovata esperienza in materia amministrativa e di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale e sono nominati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

2. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo dell'Ente parco è soggetta alle cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Presidente

1. Il presidente dell'Ente parco è nominato dal consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 32/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di un elenco di massimo cinque nominativi designati dalla comunità del Parco.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo, esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Art. 7.

Consiglio direttivo e competenze


1. Il consiglio direttivo dell'Ente parco è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dal presidente del Parco e da un numero di componenti designati dalla comunità del Parco secondo criteri e modalità stabiliti nello statuto, idonei a garantire la rappresentatività di tutti i comuni dell'area del Parco.

2. Il consiglio direttivo può eleggere al proprio interno un vice presidente, secondo le modalità con le funzioni stabilite dallo statuto dell'Ente parco.

3. Il consiglio direttivo adotta il piano per il Parco ed il regolamento del parco, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta ed approva i programmi di spesa, assume le deliberazioni e gli altri provvedimenti di competenza, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto o da questo non attribuite ad altri organi.

4. Il consiglio direttivo adotta altresì il piano pluriennale economico-sociale di cui al successivo art. 22 con le modalità e le procedure nello stesso previste.

5. Il consiglio direttivo per le sue attività può avvalersi di un organo consultivo tecnico scientifico designato secondo i criteri e le modalità stabilite nello statuto.



Art. 8.

Comunità del Parco e competenze

1. La comunità del Parco, a norma dell'art. 17, comma 1 della legge regionale n. 28/1994 è così composta:

a) il presidente *pro tempore* della Provincia di Potenza o suo delegato;

b) i sindaci *pro tempore* dei comuni indicati all'art. 1 o loro delegati;

c) i presidenti delle comunità locali nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.

2. Le competenze e l'attività della comunità del Parco sono regolate dall'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e sono le seguenti:

a) svolge funzioni consultive e propositive ed esprime il parere obbligatorio sul piano per il parco e sul regolamento del parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre questioni a richiesta di almeno due componenti del consiglio direttivo;

b) adotta lo statuto dell'Ente parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni;

c) vigila sulla attuazione del piano del Parco;

d) adotta il proprio regolamento.

3. La comunità del Parco è nominata ed insediata dal presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nella seduta di insediamento la comunità elegge al suo interno il proprio presidente e un vice presidente, il membro più giovane della comunità esercita funzioni di segreteria durante le riunioni della comunità.

5. Ai componenti della comunità del Parco spetta il solo rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9.

Comitato consultivo

1. Il comitato consultivo è così composto:

a) il presidente dell'Ente parco;

b) un rappresentante dell'Università degli studi della Basilicata;

c) un rappresentante del CNR di Basilicata;

d) un rappresentante dell'APT;

e) un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale;

f) un rappresentante delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale;

g) da un rappresentante tra le associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello provinciale;

h) un rappresentante tra le associazioni di caccia e di pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale;

i) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciuti da Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 e successive modifiche.

2. Il comitato consultivo svolge funzioni consultive e tecnico-scientifiche ed esprime parere non vincolante su ogni argomento che la comunità del Parco riterrà opportuno sottoporre all'attenzione del comitato stesso.

3. Il comitato consultivo è nominato ed insediato dal presidente del Parco ed è convocato e presieduto dal presidente del Parco.

4. Ai componenti del comitato consultivo spetta il solo rimborso delle spese di viaggio.

Art. 10.

Il revisore unico

1. Il revisore unico è nominato secondo le procedure previste dalla vigente normativa regionale in materia, per una durata pari a quella del presidente.

2. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornire tempestiva informativa alla giunta regionale.

3. Al revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'art. 241 del decreto legislativo n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti.

Art. 11.

Durata in carica e indennità degli organi di governo dell'ente

1. La durata degli organi di governo dell'Ente parco di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) b) e c), è fissata dallo statuto di cui all'art. 4.

2. Lo statuto dell'Ente parco determina, altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al presidente e ai componenti del consiglio direttivo.

3. L'impegno finanziario complessivo per l'indennità degli organi dell'Ente parco non può superare il 15% del contributo annuale ordinario della Regione Basilicata.


Art. 12.

Direttore

1. L'incarico di direttore del Parco è conferito dal consiglio direttivo, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, a persona di provata esperienza in materia amministrativa ed ambientale, in possesso dei requisiti stabiliti nello statuto e nel rispetto delle norme previste in materia di incarichi dirigenziali, di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e ai vigenti CCNL della dirigenza regioni/enti locali, mediante procedura ad evidenza pubblica.

2. Le funzioni del direttore sono individuate dallo statuto dell'ente.

3. L'incarico di direttore può essere rinnovato per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ai dieci anni complessivi.



Art. 13.

Personale

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1994, e salvo quanto disposto dall'art. 11, il personale dell'Ente parco è messo a disposizione dalla Regione Basilicata e/o dagli enti territorialmente interessati o in dismissione, ai sensi della normativa vigente in materia e del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti locali, su richiesta del presidente dell'Ente parco.

2. Il consiglio direttivo dell'Ente parco predispone ed adotta i piani triennali ed annuali dei fabbisogni e la relativa pianta organica che vengono approvati dalla giunta regionale, secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 11/2006.

3. L'ente in carenza di personale idoneo in organico, entro i limiti di spesa appositamente programmati e stanziati nel proprio bilancio può acquisire temporaneamente, nel rispetto della normativa vigente, servizi e personale esterno.

4. L'ente può altresì organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio personale, i cui costi sono inseriti nel proprio bilancio di previsione.

TITOLO III

DISCIPLINA DI TUTELA ED ATTIVITÀ
DI PROGRAMMAZIONE

Art. 14.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco regionale del Vulture, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) a raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, dei licheni e dei funghi, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle vigenti normative e i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali (così come recita l'art. 19, comma 4 della legge regionale n. 28/1994);

c) l'abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti;

d) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

e) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;

f) l'apertura e l'ampliamento di nuove cave, miniere e discariche tranne che per i progetti già sottoposti a valutazione di impatto ambientale in data precedente all'entrata in vigore della presente legge;

g) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera *g)* della legge n. 157/1992;

h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;

i) l'accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme regionale e nazionali, in particolare il decreto legislativo n. 152/2006 (testo unico ambiente) come modificato dalla legge n. 116/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'art. 1;

k) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

l) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri, ad eccezione delle attività di sorveglianza, di soccorso e per eventi culturali/sportivi promossi ed autorizzati dall'Ente parco;

m) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;

n) lo svolgimento di attività pubblicitarie e segnalazioni luminose al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

o) l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia liquidi che gassosi e relative infrastrutture tecnologiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;


p) la realizzazione di opere che comportino la modifica del regime e della qualità delle acque, fatte salve quelle necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, che comunque non incidono sugli alvei naturali e comunque coerentemente con le norme di tutela del Bacino idro-minerario del Vulture.

Art. 15.

Divieti per il livello di tutela I

1. Nelle aree in cui vige il livello di tutela I di cui all'art. 1 sono operanti in particolare i seguenti ulteriori divieti:

a) la realizzazione di opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico di modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'Ente parco;



b) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, fatte salve le strutture di servizio agli impianti turistici e sportivi esistenti e quanto già previsto, per le opere tecnologiche, dal PPE del PTPAV «Laghi di Monticchio» e successivo accordo quadro;

c) le utilizzazioni boschive, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'Ente parco opportuni per la salvaguardia dei boschi e comunque previsti dal PAF;

d) l'uso dei fitofarmaci, fatti salvi gli interventi ritenuti dall'Ente parco opportuni per la salvaguardia di ecosistemi naturali e semi-naturali;

e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità, ad eccezione di quelle di servizio per le attività agro-silvo-pastorali.

Art. 16.

Divieti per il livello di tutela 2 e 3

1. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 2 di cui all'art. 1 sono operanti, oltre ai divieti generali di cui all'art. 14, il divieto delle utilizzazioni boschive su territori di proprietà demaniale non previste nei piani di assetto forestale già vigenti e/o in fase di approvazione o approvati dall'Ente parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'Ente parco opportuni per la salvaguardia dei boschi.

2. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 3 sono operanti i divieti generali di cui all'art. 14.

Art. 17.

Regime autorizzativo generale

1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, presuppone il parere dell'Ente parco da acquisire in sede di Conferenza di pianificazione di cui alla legge regionale n. 23/1999.

2. Le utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno del perimetro del Parco vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative nazionali e regionali vigenti in materia.

3. A norma del decreto legislativo n. 42/2004, art. 142, lettera f) «le aree a parco e le riserve nazionali e regionali, nonché i terreni di protezione esterne ai parchi» sono considerate di interesse paesaggistico e sottoposte a regime di vincolo.

4. Non sono sottoposti a regime autorizzativo gli interventi elencati all'art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004, fatto salvo quanto previsto dal medesimo art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004, in considerazione di quanto stabilito nell'intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata MiBACT e MATTM.

5. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica tutti gli interventi elencati all'allegato 1) previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139; le procedure di semplificazione sono disciplinate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Art. 18.

Regime autorizzativo per il livello di tutela 1

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:

a) le opere tecnologiche così come alla lettera a) dell'art. 15, comma 1;

b) interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come definiti dalla normativa vigente.

2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della normativa in materia dandone comunicazione all'Ente parco.

Art. 19.

Regime autorizzativo per il livello di tutela 2


1. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 16 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:

a) opere che comportino modificazione del regime e la qualità delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni;

b) opere tecnologiche quali elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori, con esclusione delle opere a servizio di impianti riconducibili a fonti rinnovabili quali l'eolico in corso di realizzazione per scelte già adottate dalle singole amministrazioni comunali alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

c) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di nuove opere di mobilità che comportino interventi di rilevante trasformazione del territorio.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, o comunque soggetti a procedura di VIA e/o VInCA, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo art. 20, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni previste dal presente comma l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.



Art. 20.

Regime autorizzativo per il livello di tutela 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui all'art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali già approvati o comunque adottati alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici comunali è subordinata al parere dell'Ente parco.

Art. 21.

Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto agli articoli 17, 18 e 19 è subordinato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione è rilasciata per le opere non ricadenti in livello 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata;

b) in casi di particolare rilevanza l'Ente può chiedere un parere all'organo consultivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 7;

c) l'Ente parco si avvale, per l'attivazione della procedura, degli sportelli unici comunali per le autorizzazioni sul territorio di propria competenza.

2. Le autorizzazioni dell'Ente parco relative agli strumenti di pianificazione ed agli interventi soggetti rispettivamente a conferenza di pianificazione, e conferenza di localizzazione e relativi accordi di cui alla legge regionale n. 23/1999, articoli 25, 26, 27 e 28, sono rese nelle medesime sedi dal rappresentante dell'Ente parco convocato a norma delle suddette procedure.

Art. 22.

Piano per il Parco

1. Il consiglio direttivo dell'Ente parco, entro un anno dalla sua costituzione, predispone il piano per il Parco, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale e delle finalità di cui all'art. 1, delle quali costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed ha, altresì, valenza di Piano territoriale paesistico di Area Vasta, in attuazione dell'intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata, MiBACT e MATTM.

2. La proposta di Piano è adottato dal consiglio direttivo, previo parere della comunità del Parco, parere geologico e dei beni ambientali e comunque secondo le disposizioni della legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni ed integrazioni

3. La proposta di piano, preventivamente sottoposta a procedura di Valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, viene trasmessa alla giunta regionale per essere sottoposta alle procedure di cui all'art. 19, commi 5 e 6, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La giunta regionale esamina le eventuali osservazioni di cui al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, sottopone il testo definitivo del piano al consiglio regionale per l'approvazione.

5. La proposta di cui al comma 4 viene approvata dal consiglio regionale con legge anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, senza che l'ente abbia adottato la proposta di piano per il Parco, la regione esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 26, comma 4, lettera b).

7. Il piano per il Parco, anche nella sua valenza di piano paesistico, persegue nel rispetto del piano paesaggistico regionale, ove vigente, l'armonizzazione dei piani urbanistici locali e le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data di pubblicazione della legge regionale di approvazione e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali, in attuazione dell'intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata, MiBACT e MATTM.

8. Al piano per il Parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni con le procedure di cui ai commi precedenti.

9. Fino alla definitiva approvazione del piano per il Parco rimane in vigore il Piano territoriale paesistico di Area Vasta «Laghi di Monticchio» approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto dell'art. 19, comma 7 della legge regionale n. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23.

Piano pluriennale economico-sociale

1. Nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento di cui agli articoli 22 e 25, l'Ente parco promuove iniziative, coordinate con quelle dell'Unione europea, del Governo nazionale, della regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori limitrofi.


2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili la cui durata deve essere coerente con il piano regionale di sviluppo. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, per la realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione.

In particolare promuove:

a) la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali conformemente alle norme comunitarie;

b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;

c) la concessione di servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi;



d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, restauro anche ai fini dello sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;

e) l'uso del proprio marchio.

3. Il consiglio direttivo provvede alla adozione del piano medesimo, tenuto conto del parere espresso dalla comunità del Parco.

4. Il piano viene successivamente approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale. Con le stesse procedure e modalità si provvede all'aggiornamento del piano.

5. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

Art. 24.

Trasferimento ed acquisizione di beni immobili

1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della regione, ricadenti nell'area del Parco, è trasferita all'Ente parco.

2. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli enti territorialmente interessati, ricadenti nell'area del Parco e necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale dell'Ente parco, può essere trasferita all'Ente parco su richiesta di quest'ultimo.

3. L'acquisizione di immobili di proprietà privata è disciplinata dall'art. 25 della legge regionale n. 28/1994. In particolare l'Ente parco può, ai sensi del decreto legislativo n. 325/2001:

a) espropriare e/o imporre servitù di passaggio su strade e sentieri interni all'area del Parco e necessari ad assicurare la funzionalità dell'area stessa;

b) espropriare i siti interessati da emergenze geologiche storiche archeologiche naturalistiche ed artistiche, individuate nel piano per il Parco, imponendo le relative servitù di accesso.

4. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente parco.

Art. 25.

Regolamento del Parco

1. Entro 6 mesi dall'approvazione dello statuto, l'Ente parco adotta, nel rispetto del piano di cui al precedente art. 22, qualora vigente, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco.

2. Entro 1 mese dall'approvazione dello statuto l'Ente parco adotta un regolamento per l'introduzione e il trasporto delle armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco.

3. Il regolamento è adottato dal consiglio direttivo, previo parere della comunità del Parco, ed è approvato dalla giunta regionale.

4. Scaduto il termine di cui al comma 1, la giunta regionale diffida l'ente inadempiente ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento stesso viene approvato dalla giunta regionale nei successivi sessanta giorni.

5. Il regolamento acquista efficacia dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Entro tale termine i comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti; decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei comuni interessati.

Art. 26.

Controllo e vigilanza

1. Gli atti fondamentali dell'ente sono sottoposti a controllo secondo le modalità richiamate negli articoli 4, 23 e 25 della legge.

2. Gli atti fondamentali di contabilità di cui all'art. 29 della legge sono sottoposti al controllo preventivo della giunta regionale e del consiglio regionale secondo le modalità di cui all'art. 18 della legge regionale n. 11/2006.

3. La vigilanza sulla programmazione gestione dell'Ente parco è esercitata dalla giunta regionale.

4. Nell'esercizio di tale potere la giunta regionale:

a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvede, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

5. In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera lo scioglimento del consiglio direttivo e/o la rimozione del presidente.

6. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.

Art. 27.

Sorveglianza

1. La sorveglianza sul territorio del Parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge è affidata:


a) ad apposite guardie del Parco inserite nella pianta organica o assegnate all'ente di gestione;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, limitatamente al territorio di loro competenza, alla Polizia provinciale ed ai Carabinieri forestali della Basilicata;

c) a Guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della legge regionale n. 21/2000;

d) ai dipendenti dell'Ente parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 28/1994;

e) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni.



Art. 28.

Sanzioni

1. Per la determinazione e la disciplina delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e l'art. 31 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 29.

Norme di gestione finanziaria e contabile

1. L'Ente parco disciplina la propria gestione finanziaria e contabile secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011.

2. L'ente adotta entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno successivo e il bilancio pluriennale.

3. L'anno finanziario e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

4. Trascorso l'esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo.

5. Entro il 31 maggio l'ente approva il rendiconto generale della gestione dell'esercizio precedente comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

6. L'ente deve curare la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali.

7. Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del consiglio direttivo con l'illustrazione degli obiettivi di gestione da raggiungere.

8. Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti.

9. Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con il relativo parere del revisore unico.

Art. 30.

Entrate dell'Ente parco

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari della regione e degli altri enti pubblici;

b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4, lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed altri eventuali contributi dello Stato;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti di diretta pertinenza dell'ente;

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente;

h) risorse trasferite dalla regione in funzione delle royalties incassate ai sensi della legge regionale n. 43/1996 e successive modificazioni ed integrazioni testo aggiornato e coordinato con legge regionale 7 agosto 2003, n. 28, con legge regionale 1° marzo 2005, n. 21, con legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 e con legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, finalizzate alla tutela del Bacino idro-minerario del Vulture;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

Art. 31.

Misure di incentivazione

1. Per i territori compresi nel perimetro del Parco si applicano le misure di incentivazione previste dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 23 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e tutte le misure di incentivazione previste dai Fondi comunitari (PO-FESR e POR per le aree naturali protette) e dal PAF (Prioritized Action Framework) generali e sito-specifiche previste per la Zona speciale di conservazione Monte Vulture.


Art. 32.

Norma transitoria

1. Sino alla costituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19, la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza del Parco naturale regionale del Vulture sono affidate a un commissario che esercita le funzioni del presidente, del consiglio direttivo oltre che del direttore.

2. Il commissario, in applicazione della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19, art. 22, comma 3, è individuato tra i dirigenti regionali e nominato con decreto del presidente della giunta regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e non percepisce alcun compenso.

3. Al commissario sono riconosciute le spese di missione connesse all'espletamento dell'incarico in base alle disposizioni del regolamento interno per le missioni dei dirigenti regionali e nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziata in bilancio per le spese di missione dei dipendenti regionali, nel rispetto del vincolo finanziario stabilito dal comma 12 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010.



4. Il revisore dei conti viene nominato sulla base della vigente normativa regionale e l'incarico cessa, in ogni caso, alla costituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani.

Art. 33.

Norma finanziaria

1. Gli oneri connessi all'avvio della gestione dell'Ente parco sono stimati in euro 25.000,00 per l'anno 2017 ed in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Per gli anni successivi al 2019, agli oneri connessi al contributo ordinario di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), si provvede con le rispettive leggi regionali di bilancio.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Basilicata - missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 03 «Altri fondi» nell'ambito delle risorse stanziati sul Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti dal provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

4. La giunta regionale è autorizzata a istituire un nuovo capitolo di spesa nel bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata per il triennio 2017-2019 e ad adottare le variazioni ai fini dell'attuazione della presente disposizione legislativa.

Art. 34.

Procedure di ampliamento del Parco

1. L'ampliamento o riduzione della superficie compresa nel Parco è possibile previa proposta da parte delle amministrazioni comunali interessate, inoltrata all'Ente parco che esprime parere di congruenza ed inoltra la richiesta alla Regione Basilicata, la quale avvia le necessarie procedure amministrative che seguono l'iter istitutivo previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

2. L'ampliamento o riduzione di porzioni di territorio del Parco è anche possibile in seguito ad evidenze scientifiche, naturalistiche, archeologiche, geologiche e paesaggistiche, o di altri interessi socio-economici rilevate in sede di pianificazione, pertanto il piano del Parco può prevedere una perimetrazione definitiva anche di territori esterni alla perimetrazione iniziale, purché avvenga mediante approvazione dei consigli comunali interessati e secondo le procedure normative vigenti.

Art. 35.

Modifiche alle norme previgenti e norma di rinvio

1. L'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 è abrogato.

2. Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, è sostituito dal vigente «Parco naturale regionale del Vulture».

3. La delibera della giunta regionale n. 170/2014 è modificata nei punti in cui prevede la Provincia di Potenza quale ente gestore della ZSC «Monte Vulture» e in tali punti «Provincia di Potenza» deve essere sostituito con «Ente parco naturale regionale del Vulture».

4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nella legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 36.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 novembre 2017

PITTELLA

(*Omissis*).

18R00019

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2017, n. 29.

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 21 novembre 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata in attuazione dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione e degli articoli 21 e 25 della Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza, riconosce il ruolo della persona anziana nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri e abituali contesti di vita.



2. La Regione Basilicata valorizza, altresì, le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalla persona anziana nel corso della vita, riconoscendo l'impegno in un volontariato organizzato che valorizzi la solidarietà e i rapporti intergenerazionali.

3. La Regione Basilicata promuove e valorizza l'invecchiamento attivo sostenendo politiche integrate a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro.

4. La Regione Basilicata contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono gli ultra sessantacinquenni.

2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo che favorisce la capacità della persona di ridefinire il proprio progetto di vita attraverso azioni in grado di garantire autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione attiva alla vita sociale.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. La regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane, anche con disabilità, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della salute e sicurezza, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civico e del volontariato.

2. La regione, attraverso il confronto con le parti sociali, definisce e approva il «Programma triennale degli interventi», quale piano integrato e sistemico, per l'attuazione delle finalità della presente legge. Nel programma triennale devono essere definite le modalità, le azioni, gli strumenti e le risorse con cui i diversi Dipartimenti regionali partecipano e concorrono alla realizzazione degli interventi.

3. La regione, al fine di dare attuazione al «Programma triennale degli interventi»:

a) favorisce il coinvolgimento degli enti delegati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 quali le Amministrazioni Comunali o loro Associazioni, le Aziende sanitarie;

b) promuove la partecipazione degli altri soggetti pubblici e/o privati che operano nei singoli ambiti ottimali;

c) sostiene le Amministrazioni competenti a sviluppare piani territoriali e/o di ambito caratterizzati da elementi di innovazione e complementarietà.

4. Il «Programma triennale degli interventi» di cui al comma 2 è predisposto dal Dipartimento politiche della persona, sulla base delle indicazioni pervenute dagli altri Dipartimenti interessati, ed è approvato entro i primi sessanta giorni dell'anno di decorrenza del triennio e annualmente può essere aggiornato.

5. È istituita la «Consulta regionale per l'invecchiamento attivo», presieduta dall'Assessore alla salute e politiche sociali o da suo delegato e composta dalle forze sociali, dagli enti locali coinvolti nell'erogazione dei servizi alla persona, dalle ASL e da tutti gli enti o loro rappresentanze direttamente erogatori di interventi sui territori.

6. La «Consulta regionale per l'invecchiamento attivo» ha il compito di:

a) predisporre le linee guida del «Programma triennale degli interventi»;

b) monitorare semestralmente le iniziative realizzate sul territorio regionale;

c) valutare ex post con cadenza triennale l'efficacia del piano e dei risultati raggiunti;

d) supportare l'implementazione delle iniziative innovative realizzate nei singoli Ambiti Territoriali Ottimali.

Art. 4.

Apprendimento permanente

1. La regione individua nell'educazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la propria longevità e in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene le attività di apprendimento organizzate attraverso forme associate comunque denominate;

c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. La regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove protocolli operativi, anche attraverso le Agenzie regionali preposte, con le Istituzioni scolastiche e l'Università, per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, per trasmettere alle giovani generazioni saperi, mestieri, esperienze.


3. La regione, al fine di favorire l'inclusione sociale, promuove e sostiene, anche attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione, promozione della salute e della socialità, azioni e percorsi formativi finalizzati a:

a) progettare percorsi per un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civico e della cittadinanza attiva ed al completamento della vita lavorativa favorendo il collegamento e l'accompagnamento graduale nell'uscita dal mondo del lavoro;

b) promuovere corretti stili di vita, la sana alimentazione e il consumo sostenibile;

c) affrontare problematiche connesse allo sviluppo di nuove tecnologie, a partire da quelle digitali, e ad acquisire conoscenze informatiche;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;



e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici;

f) favorire la partecipazione delle persone anziane a programmi di impegno sociale;

g) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri.

Art. 5.

Prevenzione e benessere

1. La regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici e migliorare la salute ed il benessere delle persone, anche attraverso un uso appropriato delle risorse dei servizi sanitari e sociali ed in coerenza con i piani socio sanitari e socio assistenziali previsti sul territorio regionale, promuove azioni e interventi che qualificano e orientano il sistema di welfare regionale a:

a) sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana anche nelle situazioni di maggiore disagio;

b) realizzare politiche che agevolino la persona anziana, nel suo abituale contesto familiare e territoriale, a tenere una vita di relazione attiva, al fine di prevenire fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali;

c) adottare politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza;

d) diffondere corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica, anche attraverso la promozione di protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale;

e) sostenere, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione;

f) armonizzare la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi di politica sociale finalizzati a favorire la mobilità sull'intero territorio delle persone in difficoltà alle stesse condizioni degli altri cittadini;

g) assicurare la piena partecipazione delle persone anziane e l'accesso agli ambienti fisici, alle informazioni e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie informatiche, ai servizi presenti nel territorio regionale, nonché agli interventi ed alle azioni di natura sociale, sanitaria e assistenziale promosse dalla legge regionale.

Art. 6.

Cultura e tempo libero

1. La regione promuove iniziative atte a favorire i processi di inclusione e a diffondere un'immagine positiva della persona anziana quale risorsa per la comunità. La regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali territoriali e del terzo settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità.

2. La regione al fine di promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale:

a) sostiene iniziative di turismo sociale facilitando l'accesso a eventi musicali, teatrali, cinematografici, mostre e musei;

b) favorisce l'impegno civico delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali.

Art. 7.

1. La Regione Basilicata al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove il servizio civile volontario degli anziani a cura di enti pubblici, privati e associazioni.

2. È richiesta, all'atto dell'avvio del progetto con riferimento esclusivamente allo specifico settore d'impiego, l'idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale.

3. Il servizio civile volontario di cui al comma 1 è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;

b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;


c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche e sugli scuolabus;

d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;

e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;

g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;



h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;

i) assistenza culturale e sociale negli ospedali, in tutte le strutture ricettive per soggetti deboli e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili;

j) attività per la prevenzione delle dipendenze (da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare);

k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

l) campagne e progetti di solidarietà sociale.

4. Gli enti pubblici, i privati e le associazioni che intendono promuovere il servizio civile volontario degli anziani presentano domande secondo tempi e modalità stabiliti dalla giunta regionale attraverso un bando pubblico.

L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel Comune nel quale l'attività viene richiesta.

5. L'affidamento del servizio è regolato con la sottoscrizione di un atto d'impegno da entrambe le parti che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

6. L'atto d'impegno prevede almeno:

a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;

b) la facoltà per l'anziano di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;

c) l'eventuale copertura dei costi sostenuti per l'attività resa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

d) la facoltà per l'anziano di recedere dall'impegno;

e) l'impegno del volontario ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

7. Gli enti, che impiegano gli anziani nel servizio civile, devono stipulare, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

Art. 8.

Nuove tecnologie

1. La regione al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche onde colmare con azioni positive il digital divide attuale.

2. La regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali, con i soggetti del terzo settore, con i Patronati e con i Centri di Assistenza fiscale tesi ad agevolare l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.

Art. 9.

Valutazione degli interventi

1. La Giunta regionale annualmente sulla base di quanto predisposto dalla «Consulta regionale per l'invecchiamento attivo» predispose una relazione informativa per il Consiglio regionale nella quale siano evidenziati i seguenti elementi:

a) lo stato di attuazione del «Programma triennale degli interventi» per Ambito Territoriale Ottimale in termini di interventi realizzati e avviati, di grado di coinvolgimento;

b) eventuali criticità rilevate;

c) grado di coordinamento ed integrazione raggiunti.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 150.000,00 annui, si provvede, per ciascuna delle annualità 2017, 2018 e 2019, mediante prelevamento del corrispondente importo dagli stanziamenti iscritti nel Bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata alla Missione 20, Programma 03 «Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente alla approvazione del bilancio».

2. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio pluriennale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando pertinenti Missione, Programma e Capitoli.

Art. 11.

Pubblicazione ed entrata in vigore


1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 novembre 2017

PITTELLA

18R00020



LEGGE REGIONALE 20 novembre 2017, n. 30.

Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 21 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, n. C187 e 7 dicembre 1988, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua italiana dei segni, di seguito denominata LIS.

2. La promozione del riconoscimento della LIS da parte della Regione, in armonia con i principi della libertà di scelta e di non discriminazione, è finalizzata all'attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione e all'accesso alle informazioni, alle attività culturali, ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, e, in relazione agli enti da essa dipendenti.

3. La Regione promuove l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, sulla base della disabilità, ossia, come indicato nell'articolo 2 della convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità, qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. La discriminazione comprende il rifiuto di un accomodamento ragionevole.

Art. 2.

Interventi e ambiti dell'azione regionale

1. La Regione, nel promuovere il diritto delle persone sorde e delle loro famiglie all'accesso alle informazioni, alla comunicazione, alla cultura, ai servizi, nonché il diritto di libera scelta delle modalità di comunicazione, dei percorsi educativi, degli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale, favorisce e sostiene, in particolare:

a) il ricorso alla LIS per le persone sorde, alla lingua parlata e scritta e ad ogni altra forma di comunicazione nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di non discriminazione, nei servizi educativi della prima infanzia;

b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso il supporto agli studenti sordi con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione ed interpretariato nelle LIS, nell'ottica di un modello di educazione bilingue e con l'impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure idonee a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed universitarie;

c) il ricorso all'uso della LIS e alle nuove tecnologie tra cui tablet e smartphone comunemente riconosciuti come ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale;


d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, ferme restando quelle eventualmente già in essere, con la RAI, sede regionale della Basilicata, di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS;

e) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l'uso della LIS e di altri supporti tecnologici che siano idonei a rendere accessibile la fruizione della cultura alle persone sorde;

f) la messa a disposizione di forme di assistenza da parte di persone e servizi di mediazione in ogni ambito della vita – pubblico, sanitario, scolastico, culturale, turistico – attraverso la prestazione di servizi di interpretariato con interpreti di lingua dei segni qualificati, o mediante l'impiego di strumenti tecnici, anche informatici, che possano garantire la presenza da remoto dell'interprete (videointerpretariato) e/o possano favorire la visione di contenuti video in lingua dei segni italiana, così da favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerte ai soggetti normodotati;

g) la richiesta agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone sorde;

h) la Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della LIS per insegnanti ed operatori sociosanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore della sordità.



Art. 3.

Accrescimento della consapevolezza

1. In armonia con quanto disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, la Regione si impegna ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:

a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone sorde e accrescere il rispetto per i loro diritti e per le loro dignità;

b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti la persone sorde, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;

c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone sorde.

2. Nell'ambito delle misure che adotta a tal fine, la Regione avvia e conduce efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:

a) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone sorde;

b) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone sorde;

c) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone sorde, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;

d) promuovere a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone sorde;

e) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone sorde in modo conforme agli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006;

f) promuovere programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone sorde e ai diritti delle stesse.

Art. 4.

Albo degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana

1. La presente legge, ispirandosi alle finalità indicate dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) determina le modalità, i requisiti per l'istituzione dell'Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS).

2. La Regione Basilicata favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone sorde, residenti nel territorio regionale, attraverso il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e, attraverso l'assessorato alle «Politiche della Persona», istituisce e redige l'Albo regionale degli interpreti in Lingua dei Segni (LIS) e ne cura l'aggiornamento e l'adeguata pubblicazione.

3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica professionale di «Interprete Lingua Italiana Segni» rilasciata dagli Enti preposti ai sensi della normativa vigente.

4. La mancata iscrizione all'Albo regionale preclude il diritto all'esercizio della professione di interprete LIS presso gli enti pubblici e privati, i quali si obbligheranno ad utilizzare quali interpreti LIS solo coloro che siano iscritti all'Albo Regionale, per gli affidamenti delle suddette attività si pone come titolo preferenziale per gli Assistenti alla Comunicazione e per Interpreti LIS, aver conseguito le suddette qualifiche tramite i Voucher formativi e Enti Formativi messi a disposizione dalla stessa Regione Basilicata atti a far acquisire competenze e qualifiche in materia di comunicazione LIS, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, n. C187 e 7 dicembre 1988, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua italiana dei segni (LIS) e nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate).

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale degli interpreti LIS

1. L'iscrizione all'Albo degli interpreti LIS avviene con apposita richiesta in carta semplice, datata e sottoscritta, del soggetto interessato, indirizzata all'Assessorato regionale alle Politiche della Persona e corredata della seguente documentazione:

a) generalità;

b) indicazione di recapito e reperibilità;

c) titolo di studio conseguito;

d) copia della qualifica professionale rilasciata ai sensi della legge sulla formazione 21 dicembre 1978, n. 845, art. 14;

e) certificazione attestante attività di *stage* o professionale presso enti o associazioni di categoria.

2. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione all'Albo regionale degli interpreti di LIS, anche i cittadini in possesso madrelingua – sordi – in possesso dei seguenti requisiti:


a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione Europea;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) diploma quinquennale di scuola media superiore di secondo grado;

d) certificazione del possesso del livello di competenza B2 di italiano parlato oppure certificazione linguistica della conoscenza di lingue dei segni straniere, rilasciate da enti accreditati/riconosciuti secondo la vigente normativa sull'istruzione e/o formazione.

3. È istituita una specifica sezione dell'Albo destinata a soggetti madrelingua.



Art. 6.

Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS

1. Per la formazione e la tutela dell'Albo regionale degli interpreti LIS, l'Assessore alle Politiche della Persona, con apposita delibera, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente legge, provvede a nominare la Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS, che rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

2. La Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un suo delegato ed è composta da un dirigente dell'Assessorato «Politiche della Persona», da un funzionario con le sole mansioni di segretario della Commissione senza diritto di voto, dai rappresentanti delle associazioni di categoria degli interpreti LIS con sede sul territorio regionale, da un componente di un'associazione di tutela degli interessi e dei diritti dei sordi, riconosciuta dallo Stato, con sede regionale o di altra associazione che lotta per il riconoscimento della LIS e per i diritti delle persone sorde e da un esperto sordo madrelingua. Alle sedute della Commissione è presente, con mera funzione di interprete, almeno un interprete LIS al fine di agevolare la comunicazione tra i presenti. Non è previsto alcun compenso per i partecipanti;

3. La Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS è incaricata di accogliere le richieste di iscrizione pervenute, di predisporre, pubblicare e aggiornare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'albo regionale degli interpreti LIS.

4. L'iscrizione all'Albo è disposta con delibera della commissione di garanzia, previo accertamento dei requisiti necessari.

5. Le deliberazioni della commissione di garanzia sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti più uno.

Art. 7.

Modalità di accesso

1. La Regione Basilicata trasmette copia dell'elenco degli interpreti, con indicazione delle modalità di reperibilità di ciascuno di essi, alle Province, ai Comuni, alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, agli enti da essa dipendenti e alle altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale.

2. Qualora l'iscrizione venga rigettata, l'interessato può fare ricorso al Giudice Amministrativo e al Presidente della Giunta regionale di Basilicata. Il ricorso in carta semplice è presentato entro 15 giorni dal provvedimento di diniego e respinto o approvato entro i successivi 15 giorni dalla presentazione.

Art. 8.

Screening uditivo neonatale e sportello di sostegno per le famiglie. Formazione per insegnanti ed operatori

1. La Regione attiva presso ogni punto nascita regionale lo screening uditivo neonatale al fine della diagnosi precoce delle disabilità uditive.

2. La Regione incentiva, anche attraverso l'attivazione di appositi sportelli presso le Aziende sanitarie la formazione di equipe di sostegno alle persone sorde e alle famiglie con figli sordi, nelle quali le figure mediche siano affiancate da esperti, siano essi sordi o udenti, con specifiche competenze sul deficit uditivo in ambito psicologico, linguistico, educativo e giuridico, in grado di guidare le famiglie e le persone sorde nel rispetto e nell'accettazione della sordità e nei diversi percorsi opzionabili.

3. La Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore dei sordi.

Art. 9.

Interventi sull'organizzazione della Regione, degli Enti Locali e delle pubbliche amministrazioni

1. La Regione Basilicata tutela il diritto delle persone sorde all'accesso alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza e degli enti da essa dipendenti. Promuove inoltre, con la presente legge, le iniziative delle pubbliche amministrazioni, da essa non dipendenti, atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini.

2. Per le finalità previste dal comma precedente, la Regione acquisisce alle proprie strutture organizzative, attingendo all'Albo regionale di cui al comma 2 dell'art. 3 della presente legge, specifiche risorse professionali competenti all'utilizzo della LIS, da allocare prioritariamente presso le strutture di relazione con il pubblico e salva restando la possibilità per le stesse pubbliche amministrazioni di attivare appositi «sportelli di accoglienza LIS».


3. Analogamente a quanto previsto per le strutture amministrative regionali o degli enti da essa dipendenti, anche gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale possono, al fine di consentire una interlocuzione efficace con gli utenti non udenti, reperire le risorse professionali dall'Albo regionale previsto dal comma 2 dell'art. 3 della presente legge.

Art. 10.

Attività di monitoraggio

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nonché il rispetto degli impegni assunti, è soggetto a costante monitoraggio degli uffici regionali competenti per le materie interessate.

2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, la Regione stila e acquisisce schede report delle attività dei professionisti nell'ambito delle attività di inclusione e di



integrazione delle persone sorde; nonché acquisisce informazioni dagli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come associazioni che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi di persone sorde con particolare riguardo alle modalità e ai tempi di verifica dell'attuazione delle previsioni di cui alla presente legge, nonché del grado di soddisfazione espresso dagli utenti per i servizi attivati.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 la spesa di euro 105.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla

Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Art. 12.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 novembre 2017


PITTELLA

18R00021


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-021) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 6 0 9 *

€ 3,00

